

PROFESSIONE GEOMETRA

News



Informazioni e approfondimenti
professionali a cura della

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri
e Geometri Laureati
presso Ministero della Giustizia

Indirizzo Web :
www.donnegeometra.it



**APPROFONDIMENTO:
SPECIALE SICUREZZA**

N.06 | 09

Egregio Collega,

oramai è una consuetudine aprire la televisione, le pagine del giornale, ascoltare la radio, per apprendere dell'ennesima disgrazia sul lavoro.

E' un film infinito che non si ferma mai. Una pellicola di cui siamo oramai stanchi di vederne le repliche. Come un Grande Fratello dentro l'ingiustizia di un Paese tutto "core", dove si muore di più rispetto agli altri Paesi Europei, dove si perde la vita per fare la cosa che di più servirebbe a vivere: **lavorare**.

Scene da brivido. Gli operai della Thyssen col fuoco addosso che urlano di dolore. Il ragazzo marocchino che cade dall'imbragatura e si sfacella sul cemento perché non porta le giuste protezioni. Il padre di famiglia che lascia sei figli perché lavora in nero per un'impresa di carogne.

Solo nel 2008 ci sono stati 1.140 morti sul lavoro.

Quattro bare al giorno, di persone come Noi e Voi vengono tumulate nei cimiteri, squarciando i cuori delle loro famiglie.

I soldati del lavoro vengono uccisi dalle irresponsabilità di tutti. Ma nulla è mai abbastanza!

Non commuove nemmeno il racconto di Daniele, che a 23 anni "cammina" con la sedia a rotelle, perché anche lui, come 30mila lavoratori all'anno, è rimasto handicappato per sempre dopo l'ennesimo incidente e sua moglie, con il bimbo appena nato, spinge la carrozzella.

Quando guardiamo una nuova tragedia quotidiana non possiamo non pensare alle parole di Filippo del Bono, grande autore di teatro: " la cosa che mi sciocca di più è l'indifferenza della gente davanti a certe tragedie; si è talmente abituati a scoprire delitti spettacolari, che le semplici morti dei poveri mentre lavorano passano inosservate" .

Siamo più sensibilizzati dalla notizia del ragazzo che fa la strage in una scuola, piuttosto che da quella di un disgraziato che casca dalla palizzata non protetta. Certo, il Governo ha dato una grande prova di responsabilità consegnando al Paese la firma del Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro, **ma ora occorre educare gli addetti ai lavori**.

Il decreto legge, ha introdotto una vera e importante svolta : il libretto sul rischio sanitario.

Inoltre rafforza il rapporto tra il posto di lavoro e l'Asl, chiede finalmente in forma perentoria, formazione dei datori di lavoro, con tanto di rappresentante della sicurezza nei cantieri e dentro le fabbriche.

Ma, regole e frustate , imprese e impresari, aziende e manager, addetti ai lavori e professionisti, accetteranno mai e davvero di guardare ai lavoratori con occhi umani? E gli italiani "tutti" capiranno finalmente che lavorare è il diritto di vivere e non quello di morire?

Chissà!!!!

Noi Geometri, esercito organizzato a intensificare le campagne di conoscenza, dovremmo oramai scendere in campo organizzando seminari, convegni, simulazioni presso le imprese, le scuole, le organizzazioni sindacali; magari in un giorno dell'anno inventare anche una manifestazione "i geometri salvano la vita" e tutti i Collegi contemporaneamente con le scuole e imprese fare simulazioni nella piazza centrale della città.

Sarebbe una campagna alla vita attraverso serietà e professionalità.

L'approfondimento di questo mese è dedicato a questa importante materia: **SPECIALE SICUREZZA**

Noi della redazione di "Professione Geometra"

editoriale.....	Pg.2
cassa italiana geometri : fausto amadasi riconfermato presidente:.....	Pg.4
e' on line il nuovo sito della cassa geometri.....	Pg.4
posta certificata : le istruzioni per attivarla.....	Pg.4
1929-2009 – 80° anniversario della professione.....	Pg.5
proroga di alcune importanti scadenze : d.l. 78/2009	Pg.6
legge comunitaria 2008.....	Pg.6
dispositivi di ancoraggio sulle coperture : prevenzione del rischio di caduta dall'alto sulla copertura degli edifici.....	Pg.7
sicurezza: valutazione dei rischi , check list per la compilazione.....	Pg.7
norme tecniche per le costruzioni: piano di manutenzione delle strutture obbligatorio dal primo luglio 2009.....	Pg.8
vigili del fuoco gli indirizzi per controlli antincendio 2009.....	Pg.8
guida operativa per la realizzazione degli impianti di illuminazione.....	Pg.8
efficienza energetica degli edifici: nuovo portale dell'ue	Pg.9
compravendite: la certificazione energetica dal 01 luglio 2009 : consiglio del notariato studio 334/2009).....	Pg.9
rendimento energetico in edilizia il primo dei decreti attuativi (dpr 59/2009).....	Pg.10
linee guida nazionali sulla certificazione energetica a giorni la pubblicazione sulla gazetta ufficiale.....	Pg.11
conto energia: come cambia la stipula della convenzione.....	Pg.12
guida ai parquet ecologici di greenpeace.....	Pg.12
sardegna: parte il catasto speleologico.....	Pg.13
cessione al comune opere di urbanizzazione (risoluzione agenzia delle entrate n.166/e del 22/06/2009).....	Pg.13
valore catastale con rendita presunta (risoluzione agenzia delle entrate n.25/e del 21/05/2009).....	Pg.13
spettanza del beneficio prima casa per l'acquisto di abitazione contigua poi accorpata (risoluzione agenzia delle entrate n.142/e del 04/06/2009).....	Pg.14
registro e ipo-catastali, si all'opzione per il prezzo-valore ma solo al momento della cessione (risoluzione agenzia delle entrate n.145/e del 09/06/2009).....	Pg.15
la scadenza del contratto d'affitto	Pg.15
privacy: slitta al 15 dicembre il termine per l'adozione delle prescrizioni relative agli amministratori di sistema.....	Pg.16
la manovra finanziari d'estate: alcune anticipazioni.....	Pg.16
interessi usurari, in gazetta il decreto con le nuove soglie.....	Pg.17
rimborsi irap rinviati a settembre	Pg.18
comunicazioni di irregolarita' , nuovo servizio per professionisti.....	Pg.18
istat – indice prezzi al consumo maggio 2009	Pg.18
sentenze.....	Pg.19
notizie, curiosita' , suggerimenti (computer, viaggi, salute).....	Pg.25
approfondimento : SPECIALE SICUREZZA	Pg.31



Associazione Nazionale "Donne Geometra"

sede operativa :
Via Barberini n. 68 – 00187 Roma
C.f. 91113430408

Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito: www.donnegeometra.it



CASSA GEOMETRI : FAUSTO AMADASI RICONFERMATO PRESIDENTE

Il Comitato dei Delegati ha proceduto, nell'assemblea del 25-27 maggio scorsi, all'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza Geometri. Successivamente, nel corso della riunione del 9 giugno scorso, Fausto AMADASI è stato confermato alla presidenza dell'Ente. La Cassa Geometri guarda al futuro con progetti ancora più innovativi, che puntano

alla unificazione, a breve termine, con altri enti di previdenza, per costituire sinergie virtuose sul piano organizzativo e finanziario. "Da oltre mezzo secolo ci occupiamo con successo di garantire una previdenza sicura ai professionisti iscritti alla nostra Cassa - ha detto il presidente Amadasi - siamo portatori di valori profondi, che vogliamo continuare a mettere al servizio del sistema-Italia, guardando alla sostenibilità finanziaria senza stravolgere la solidarietà che è alla base dell'idea di previdenza. Solo così potremo favorire l'inserimento delle giovani generazioni di professionisti, ampliando le tutele e proteggendo l'adeguatezza delle prestazioni soprattutto per coloro che vogliono vivere dignitosamente con il reddito della propria professione".

Al Presidente Fausto Amadasi e a tutto il Consiglio di Amministrazione giungano i nostri migliori auguri.

E' ON LINE IL NUOVO SITO DELLA CASSA GEOMETRI

Completamente ridisegnato per rispondere sempre meglio alle esigenze di informazione e di lavoro, il nuovo sito della Cassa Geometri si presenta con una grafica più accattivante, totalmente rinnovata tale da evidenziare i temi più importanti ed in grado di guidare il professionista con maggiore certezza verso le notizie e i dati di uso quotidiano. I percorsi di navigazione, meno lunghi e tortuosi, permetteranno di raggiungere gli obiettivi in meno tempo, con pochi passaggi, più semplici ed intuitivi. Avventurarsi nei diversi settori del sito potrà diventare ancora più sicuro, infatti, sarà sempre a disposizione, ben visibile, una barra di navigazione che indicherà in ogni momento in quale punto della struttura del sito si trova il professionista, consentendogli di risalire verso la homepage o di approfondire la ricerca in ulteriori sottosectori specifici. Queste e tante altre novità sul sito www.cassageometri.it

POSTA CERTIFICATA: DAL CONSIGLIO NAZIONALE E DALLA CASSA TUTTE LE ISTRUZIONI PER ATTIVARLA

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 185/2008 (decreto anti crisi), convertito nella legge n° 2 del 28/01/2009, tutti i professionisti iscritti agli Albi professionali hanno l'obbligo di dotarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della norma (28/11/2009), di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) o sistema analogo e comunicarne l'indirizzo al Collegio di appartenenza. A tal fine e anche per sostenere e promuovere l'utilizzo della posta elettronica in sostituzione dei canali tradizionali di comunicazione pubblica, la Cassa Italiana Geometri, in collaborazione con il CNG, ha sottoscritto con la società certificata Aruba PEC S.p.A. un accordo commerciale per assicurare ai propri iscritti l'attivazione e l'utilizzo gratuito (per tre anni) di una casella di posta elettronica certificata (PEC). La casella PEC attivata dall'iscritto diverrà il canale privilegiato per tutte le comunicazioni istituzionali da parte della Cassa.

Come funziona

1. il mittente (possessore di una casella PEC) invia un messaggio ad un altro utente certificato;
2. il gestore mittente invia una ricevuta di accettazione (che certifica l'istante di invio);
3. il messaggio viene raccolto dal gestore del dominio certificato che lo racchiude in una busta di trasporto e vi applica una firma elettronica in modo da garantirne l'inalterabilità. Fatto questo indirizza il messaggio al gestore di PEC destinatario;
4. il gestore di PEC di destinazione verifica la firma e consegna il messaggio di trasporto al destinatario;
5. una volta consegnato il messaggio il gestore PEC destinatario invia una ricevuta di avvenuta consegna all'utente mittente che può essere quindi certo che il suo messaggio è giunto a destinazione;
6. la ricevuta di avvenuta consegna viene depositata nella casella PEC del mittente.

Che cosa cambia per l'iscritto nell'utilizzo della PEC

1. l'iscritto vede la casella di PEC come una normale casella di posta elettronica;
2. può utilizzare un qualsiasi client di posta (Thunderbird, Outlook, Outlook Express, Eudora,...);
3. può utilizzare la web mail;
4. non ha bisogno di installare alcun software;
5. per ogni spedizione il mittente riceve (unica novità):
 - una ricevuta di accettazione (certifica l'istante di invio);
 - una ricevuta di avvenuta consegna (certifica l'istante di consegna a destinazione)

GEOPEC – la PEC per i geometri liberi professionisti

Come si attiva

Per attivare la casella innanzi tutto si deve accedere al nuovo sito della Cassa www.cassageometri.it dopo essersi muniti di: **matricola - password – PIN personali**

1. Inserendo Matricola e Password eseguire il login e accedere all'area riservata – da qui cliccare su servizi e poi area riservata
2. Cliccare sulla funzione riservata "Posta elettronica certificata" seguire le istruzioni riportate, accettare le condizioni d'uso che verranno visualizzate (possono essere stampate), inserire o confermare l'indirizzo email di notifica
3. inserire il Codice PIN personale (16 caratteri) e infine premere il pulsante ATTIVA PEC il sistema informatico della Cassa dei Geometri, attraverso il gestore della PEC, provvede alla creazione della casella di posta elettronica certificata comunicandone immediatamente all'iscritto, l'indirizzo e la relativa password (modificabile) per l'accesso.

A cosa serve

La posta elettronica certificata è il nuovo sistema attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato a una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (dpr 11 febbraio 2005 n. 68). La Pec ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione, oltre che del giorno. È garantita la certezza del contenuto e, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. Il termine «certificata» si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

1929-2009 - 80° ANNIVERSARIO DELLA PROFESSIONE



Il 2 luglio presso la Sala delle Conferenze del Palazzo Marini si è celebrato unitamente l'ottantesimo anniversario del Regolamento per l'esercizio delle professioni di geometra, perito agrario e perito industriale. Si è così voluto ricordare che le professioni tecniche di primo livello appartengono a un medesimo orizzonte di riferimento attestato, non da ultimo dal loro rilevante contributo alla crescita sociale ed economica dell'Italia.

Nella sede prestigiosa di Palazzo Marini, con moderatore il giornalista Stefano Folli, numerose Autorità hanno salutato e reso onore a queste categorie che tanto hanno dato alla nostra nazione.

Tra le autorità presenti che oltre al saluto, hanno dato il loro contributo per rendere vivo ed importante l'avvenimento, l'On.le Maria Alberti Casellati, l'On.le Giovanna Petrenga, l'On.le Vitali, l'On.le Stefano Zappalà, l'On.le Maria Grazia Siliguini, l'On.le Michele Vietti, l'On.le Stefano Malinconico, il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri Stefanelli, il Presidente dell'Ordine dei Geologi De Paola, il Prof. Detilla.

Ai termine dei saluti il Giudice Costituzionale Professor Sabino Cassese ha esposto la sua "LECTIO MAGISTRALIS – La disciplina delle professioni tecniche a ottant'anni dal loro riconoscimento.", illustrando al pubblico presente l'evolversi della storia iniziando "Dalla differenziazione all'uniformità", leggendo l'intervento dell'On.le Montù del 08/04/1911 alla Camera dei Deputati, il primo atto del processo di riconoscimento delle professioni tecniche, che si concluderà nel 1929, quando vengono riconosciute le specializzazioni delle diverse professioni riconoscendone le singole peculiarità. Nella sua esposizione oltre a ripercorrere la nostra storia ha stimolato la

riflessione sul futuro dell'area ingegneristica, snodo fondamentale per continuare a garantire un modello di sviluppo consapevole e sostenibile..

Al termine della splendida esposizione del Prof. Cassese si è aperta la tavola rotonda con l'interventi dei Presidenti dei Consigli Nazionali dei Geometri e Geometri laureati Fausto Savoldi, dei Periti e Periti Laureati Andrea Bottaio e dei periti e Periti Laureati Giuseppe Jogna, il cui pensiero comune è quello di essere *"...convinti che un anniversario non debba servire solo per ricordare le proprie radici. Se così fosse verremmo meno al nostro mandato di rappresentanti di professioni che possono e devono contribuire al futuro della società nella quale vivono e operano. E' per questo che vogliamo guardare avanti con un progetto che è nell'interesse, prima di tutto, del Paese"*.

I lavori sono quindi terminati con la consegna delle targhe d'onore consegnate alle autorità intervenute ed agli ex Presidenti dei tre Consigli Nazionali



PROROGA DI ALCUNE IMPORTANTI SCADENZE

Sulla G.U. n. 150 dell'1.7.2009 è stato pubblicato il D.L. 78/2009 recante importanti disposizioni economico-finanziarie, nonché proroga di alcuni termini in scadenza previsti da disposizioni legislative.

Antincendio strutture alberghiere

Viene prorogato al 31.12.2010 il termine entro il quale le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto, per le quali venga presentata la richiesta di nulla osta al Comando provinciale dei VV.F. entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in commento, devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alle lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere, approvata con il D.M. 9.4.1994 e successivamente aggiornata con il D.M. 6.10.2003.

Proroga sfratti

L'esecuzione di sfratti per conduttori residenti nei capoluoghi di provincia, in comuni con essi confinanti con più di 10.000 abitanti, in comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE n. 87103/2003 è ulteriormente prorogata al 31.12.2009. Tale termine era già stato di recente prorogato al 30.6.2009 dalla L. 199/2008, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli

Incentivi per gli inceneritori

Ulteriormente prorogato fino al 30.6.2010 il termine di cui all'art. 2, comma 137, della Finanziaria 2008, concernente il completamento della procedura per il riconoscimento degli incentivi per gli inceneritori già autorizzati ma non ancora entrati in esercizio, prioritariamente per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino al 31.12.2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti. Gli stessi incentivi sono riconosciuti, senza distinzione tra parte organica ed inorganica, agli impianti ammessi a causa di emergenza rifiuti dichiarata con provvedimento del P.C.M. prima del 2007.

La definizione delle modalità e delle condizioni per il riconoscimento degli incentivi è demandata ad apposito decreto ministeriale, il cui complesso iter di emanazione ha reso necessaria la proroga in oggetto, che era già stata operata fino al 31.12.2009 dalla L. 210/2008

Tariffa integrata ambientale

Modificando l'art. 5, comma 2-*quater*, della L. 13/2009 che fissava il termine al 30.6.2009, l'adozione da parte dei Comuni della TIA (Tariffa Integrata Ambientale) in luogo della TARSU (Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani) potrà avvenire qualora il Ministro dell'Ambiente non adotti il regolamento in materia entro il 31.12.2009.

LEGGE COMUNITARIA 2008 : NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVATI DALL'APPARTENENZA ALL'UE

È stata approvata dal Parlamento, ed è ora in attesa di essere pubblicata in Gazzetta, la Legge comunitaria 2008, provvedimento che ogni anno reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla UE.

Alcuni dei contenuti:

Acustica ambientale

L'articolo 11 del provvedimento delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico, finalizzati a garantire la piena integrazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del 22.06.2002. Tali provvedimenti devono in particolare provvedere ad armonizzare le disposizioni della citata direttiva con le previsioni contenute nella L. 447/1995 (*Legge quadro sull'inquinamento acustico*) e del D. Leg.vo 194/2005 (*Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale*). Di rilievo la disposizione che prevede la non applicabilità della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), del D. Leg.vo 447/1995, ai rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di immobili edificati dopo l'entrata in vigore della legge comunitaria in commento. Tali requisiti sono individuati dal D.P.C.M. 05.12.1997 (*Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici*). Il provvedimento abroga inoltre l'art. 10 del D. Leg.vo 194/2005, il quale prevedeva l'istituzione di un comitato tecnico di coordinamento per l'armonizzazione della normativa in materia.

Valore normale negli accertamenti immobiliari

Di grande importanza la revisione dell'art. 54, comma 3, del D.P.R. 600/1973. La nuova versione prevede in sostanza l'eliminazione del riferimento ai valori di mercato per le compravendite immobiliari. Dal punto di vista strettamente tecnico l'amministrazione finanziaria potrà basarsi su tali valori per gli accertamenti, ma le presunzioni che ne potrà ricavare non saranno più *automatiche* ma *semplici*. In altre parole dovrà essere l'Ufficio a dimostrare la veridicità della presunzione, e non come prima il contribuente a dimostrare il contrario.

L'automatismo nei controlli resta dunque limitato al valore catastale, nell'ambito del cosiddetto sistema del «prezzo-valore» in base al quale, su richiesta della parte acquirente, la base imponibile delle cessioni nei confronti di persone fisiche che non svolgono attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, viene individuata nel «valore catastale» anziché nel «valore venale in comune commercio».

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Confermata la modifica all'articolo 90, comma 11 del D. Leg.vo 81/2008 relativa all'obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia UE del 25.7.2008.

Arbitrati negli appalti pubblici

Prevista la delega al Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni in materia di ricorsi nell'ambito delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, volti a recepire nell'ordinamento italiano la direttiva 2007/66/CE del 11.12.2007.

DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO SULLE COPERTURE – PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO SULLA COPERTURA DEGLI EDIFICI

È risaputo che una delle cause più frequente e più gravi degli infortuni sul lavoro in edilizia è dovuta alle cadute dall'alto, sia in fase di costruzione di edifici che in occasione di operazioni di manutenzione di coperture di edifici già realizzati.

Convinti che l'informazione in generale e la formazione specifica rivolta a tutti gli attori del settore, sia uno dei temi sui quali investire e creare un patrimonio di conoscenze in grado di garantire risultati non occasionali, l'ASL e l'INAIL della provincia di Bergamo hanno realizzato la pubblicazione "Dispositivi di Ancoraggio sulle Coperture – Prevenzione del rischio di caduta dall'alto sulla copertura degli edifici".

La pubblicazione intende essere uno strumento operativo rivolto a tutti gli operatori del settore edile che possa contribuire ad accrescere la cultura della prevenzione.

Il documento costituisce un utile ausilio a supporto della progettazione.

[Clicca qui per scaricare la guida "Dispositivi di Ancoraggio sulle Coperture – Prevenzione del rischio di caduta dall'alto sulla copertura degli edifici"](#)

VALUTAZIONE DEI RISCHI: CHECK LIST PER LA COMPILAZIONE

È stata pubblicata sul sito ufficiale dell'[ISPESL](#) la **check list per la compilazione del documento di valutazione dei rischi per la sicurezza** e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Le check list sono delle "linee guida" d'aiuto per la compilazione del documento.

Come previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ogni datore di lavoro è chiamato a redigere una relazione accurata sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Il **datore di lavoro** quindi che per redigere il "documento" deve analizzare i luoghi di lavoro dei quali è responsabile, può avvalersi di alcune **checklist**, che pur non sostituendo l'analisi dei luoghi di lavoro, che è e deve essere il risultato di verifiche dirette delle aree di lavoro, possono essere utili per evitare omissioni e per non dimenticare di inserire elementi utili.

La **valutazione dei rischi è la base dell'approccio europeo per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.**

Ogni tipo di azienda, di qualsiasi dimensione, è chiamata ad effettuare regolarmente la valutazioni dei rischi. Un'adeguata valutazione del rischio consiste nell'esaminare tutti i rischi pertinenti (non solo quelli ovvi o immediati), verificando l'efficienza delle misure di sicurezza adottate, documentando gli esiti della valutazione e provvedendo regolarmente a una revisione della stessa valutazione.

La checklist pubblicata dall'**ISPESL** è stata elaborata dal Dr. arch. Marcello Tambone, a cura del Servizio Prevenzione Protezione

La trattazione redatta dall'**ISPESL** vuole quindi fornire una idonea linea guida per la valutazione dei rischi in merito:

Strutture edilizie - sicurezza e benessere dei lavoratori;

Macchine ed impianti;

Attività ed attrezzature di lotta agli incendi, che necessitano di essere opportunamente considerate nella compilazione del documento di valutazione dei rischi e nella successiva, importantissima, programmazione delle manutenzioni.

Strutture edilizie - sicurezza e benessere dei lavoratori;

Macchine ed impianti;

Attività ed attrezzature di lotta agli incendi, che necessitano di essere opportunamente considerate nella compilazione del documento di valutazione dei rischi e nella successiva, importantissima, programmazione delle manutenzioni.

[Check list per la compilazione del documento di valutazione dei rischi e per la sicurezza](#)



NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE OBBLIGATORIO DAL PRIMO LUGLIO 2009

Con l'entrata in vigore in via definitiva delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (D.M. 14 gennaio 2008) il progetto strutturale esecutivo, secondo le disposizioni del punto 10.1, dovrà obbligatoriamente comprendere il "piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera".

Dal 1° luglio 2009 il progettista deve quindi farsi carico, per tutte le opere pubbliche e private, di redigere questo ulteriore elaborato. La struttura ed i contenuti dell'elaborato sono meglio definiti nella Circolare Esplicativa 2 febbraio 2009, 617 in cui il Piano di Manutenzione è definito "il documento complementare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell'intera opera, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico."

Esso va corredato, in ogni caso, del manuale d'uso, del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture. Il piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera ricalca fedelmente la struttura del Piano di manutenzione dell'opera, previsto per le opere pubbliche dall'art. 40 del DPR 554/1999; differisce da questo elaborato perché relativo ai soli elementi strutturali (e non a tutti come nel caso precedente) e perché è obbligatorio anche per le opere private.

Il piano di manutenzione delle strutture va depositato, unitamente agli altri elaborati progettuali, presso gli uffici del Genio Civile competenti per territorio.

[CIRCOLARE 2 febbraio 2009 , n. 617 Istruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.](#)



DAI VIGILI DEL FUOCO GLI INDIRIZZI PER CONTROLLI ANTINCENDIO 2009

Con la lettera-circolare n. 5443 del 28.5.2009 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Min. dell'Interno fornisce ai Direttori Regionali ed i Comandanti Provinciali indicazioni per l'espletamento nel 2009 dell'attività di vigilanza esercitata dal C.N.VV.F., ai sensi dell'art. 19 del D. Leg.vo 139/2006, dando seguito all'azione di indirizzo avviata nel 2008 con la lettera-circolare prot. n. P368/4101 del 19.3.2008 .

Nell'ottica di proseguire con il potenziamento del sistema dei controlli, viene riconfermata l'organizzazione dell'attività di controllo con metodo a campione, prevedendo oltre alle visite tecniche nell'ambito del procedimento ordinario di prevenzione incendi, l'obbligo di fissare, per l'anno 2009, programmi di controlli prioritariamente nei seguenti settori:

- **Scuole di ogni ordine, grado e tipo con oltre 100 persone presenti** (attività compresa al n. 85 del DM 16 febbraio 1982);

Centri commerciali e locali adibiti a vendita all'ingrosso o al dettaglio, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi (attività compresa al n. 87 del DM 16 febbraio 1982). Inoltre il Dipartimento raccomanda di privilegiare nell'individuazione delle attività da controllare, quelle non ottemperanti agli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi (DPR 37/1998) e quelle non presenti negli archivi dei Comandi Provinciali VV.F., avvalendosi in questa ultima ipotesi, per l'individuazione ed il censimento delle attività non ancora acquisite, delle informazioni detenute da altri enti/amministrazioni, come Comuni e Camere di Commercio. Si raccomanda inoltre, salvo preponderanti e motivate esigenze, di ricorrere al criterio di selezione a campione/sorteggio, sia nell'individuazione delle singole attività da esaminare che nella calendarizzazione delle visite.

PER APPROFONDIRE: [Lettera Circolare n.5443 del 28 maggio 2009 emanata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica al fine di fornire indicazioni relativamente all'attività di vigilanza del C.N.VV.F. per l'anno 2009.](#)

GUIDA OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

La CESI RICERCA ha pubblicato la guida "Linee Guida Operative per la realizzazione di impianti di Pubblica Illuminazione" rivolta a tutti coloro che si trovano ad operare su sistemi più o meno complessi di illuminazione di spazi aperti, quali strade, piazze, percorsi ciclo-pedonali, aree a verde variamente attrezzate, parcheggi, ecc. Tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione di tali impianti, possono trovare nelle linee guida indicazioni sull'illuminazione stradale, sui problemi gestionali e su come massimizzare i benefici che derivano dalla progettazione oculata degli impianti. Nella prima parte la guida offre le necessarie informazioni sull'illuminazione delle aree pubbliche con particolare attenzione all'illuminazione delle strade. La seconda parte definisce gli obiettivi di una progettazione di illuminazione stradale efficace ed energicamente efficiente, per il conseguimento del maggior risparmio energetico.

[Clicca qui per scaricare il testo della Guida](#)



EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI NUOVO PORTALE UNIONE EUROPEA


"Il settore edilizio è responsabile di circa il 40% del consumo totale d'energia in Europa, il miglioramento della prestazione energetica degli edifici è determinante per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico che l'UE si è fissata e per lottare contro il cambiamento climatico, oltre a contribuire alla sicurezza degli approvvigionamenti energetici". Nel novembre 2008, la Commissione europea ha proposto una revisione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico

nell'edilizia, nel tentativo di ottenere risparmi aggiuntivi equivalenti a 60-80 milioni di tonnellate di petrolio l'anno entro il 2020 e un'ulteriore riduzione del consumo energetico totale dell'UE pari al 5-6% rispetto a quello attuabile se la direttiva vigente venisse pienamente attuata. Sulla base di tale proposta, il Parlamento europeo ha adottato nell'aprile 2009 una risoluzione legislativa che auspica una normativa ancora più ambiziosa e rigorosa.

In quest'ottica, la Commissione europea ha varato il 16 giugno il sito Internet "Build up", Portale Europeo per l'Efficienza Energetica nell'Edilizia, con l'intento di offrire uno strumento per condividere informazioni sulla riduzione del consumo energetico degli edifici. Il neonato sito offre un vademecum di buone pratiche ed un bacino di informazioni sulla legislazione in materia di risparmio energetico. Agli utenti, inoltre, è data la possibilità di offrire contributi per "aggiornarlo e migliorarlo".

"Il portale Internet BUILD UP può essere uno strumento molto utile per migliorare la prestazione energetica degli edifici", ha dichiarato il commissario europeo per l'energia Andris Piebalgs.

Il portale Internet BUILD UP, aperto a tutti, è accessibile all'indirizzo www.buildup.eu



COMPRAVENDITE: LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DAL 1° LUGLIO 2009

A partire dal 1° luglio 2009 tutti gli immobili dovranno essere dotati dell'attestato di certificazione energetica così come previsto all'art. 6 comma 1-bis, lettera c) del Dlgs 192/2005, fatta salva comunque la possibilità di alienare un immobile ancorché non dotato dell'AQE.

In attesa delle linee guida nazionali è l'attestato di qualificazione energetica (AQE) a determinare le prestazioni energetiche degli edifici nel nostro Paese, un documento transitorio introdotto dal D.Lgs. 311/2006, che sostituisce l'attestato di certificazione energetica (ACE) nelle regioni tuttora sprovviste del decreto attuativo della normativa nazionale.

L'obbligo di dotazione grava in capo al costruttore, per gli immobili di nuova costruzione o che abbiano subito interventi di ristrutturazione importanti (ossia realizzati in forza di permesso di costruire ovvero DIA, rispettivamente richiesto e presentata in data successiva all'8 ottobre 2005), per tutti gli altri edifici, l'obbligo di dotazione è previsto in capo al venditore.

Importanti chiarimenti sono stati forniti dal Consiglio Nazionale del Notariato con lo studio 334/2009. Il documento fa il punto sui comportamenti da tenere nella contrattazione avente ad oggetto il trasferimento di un immobile, tenendo conto dell'abrogazione (disposta dall'art. 35 del DL 112/2008) dei commi 3 e 4 dell'art. 6 e dei commi 8 e 9 dell'art. 15 del d.lgs. 192/2005 i quali prevedevano l'obbligo di allegare l'AQE agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione nel caso di locazione) a pena di nullità.

Secondo i Notai, l'obbligo di dotare il fabbricato dell'attestato di qualificazione energetica, pur essendo previsto dalla legge in capo al venditore ovvero al costruttore, può essere assunto dall'acquirente in forza di una specifica pattuizione, alla quale le parti, adeguatamente informate e valutati i propri interessi concreti, potranno addivenire nel rogito notarile. Ne consegue che l'immobile può essere dotato dell'AQE anche dopo il rogito.

Da queste indicazioni emerge il dovere del Notaio di informare adeguatamente le parti sulla normativa relativa al risparmio energetico degli edifici e sull'obbligo di attribuire ad ogni fabbricato una classe energetica.

Va ricordato, infine, che l'unica sanzione specifica attinente al mancato assolvimento dell'obbligo di dotazione è quella di cui all'art. 15 co. 7 del decreto, per la quale il costruttore che non consegna al proprietario contestualmente all'immobile (secondo le tipologie di cui all'art. 6 co. 1) l'originale della certificazione energetica è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.

E' bene sottolineare che al quadro normativo nazionale si sovrappone quanto stabilito da alcune Regioni, che hanno previsto obblighi, tempistiche, modalita' applicative diverse da quanto fissato dai decreti 192/05 e 311/06.

Per quanto riguarda le disposizioni nazionali si riporta uno schema di riepilogo della situazione ad oggi in vigore:

CASISTICA	OBBLIGHI
Edifici di nuova costruzione e quelli esistenti di superficie utile superiore a 1000 m ² , sia nel caso di ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l' involucro che di demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria, per i quali il permesso di costruire o la denuncia di inizio attivita' sia stato richiesto/presentata a partire dal 9 ottobre 2005 (e cioe' il giorno successivo all' entrata in vigore del D.lgs 192/05)	Redazione e presentazione al Comune , prima dell' inizio dei lavori, della Relazione tecnica di cui all' art. 28 della Legge 10/91 (art. 125 del DPR 380/01 e comma 1, art. 8 del D.lgs 192/05); Contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, presentazione al Comune , da parte del Direttore dei Lavori, della conformita' delle opere realizzate rispetto al progetto, alle eventuali varianti, ed alla relazione tecnica (di cui al punto 1) e dell' attestato di qualificazione energetica dell' edificio, come realizzato: entrambe asseverate dal direttore dei lavori (comma 2, art. 8, del D.lgs 192/05); consegna al proprietario , contestualmente all' immobile, dell' attestato di qualificazione energetica (comma 7, art. 15, del D.lgs 192/05).
In tutti gli altri casi di trasferimento di immobili esistenti	permane l' obbligo di dotare l' edificio dell' attestato di qualificazione energetica ma non e' prevista sanzione in caso di inosservanza (comma 1 bis, art. 6, del D.lgs 192/05); abolito l' Obbligo di allegazione dell' attestato all' atto di trasferimento (art. 35 della legge 133)

[Consiglio Nazionale del Notariato studio n. 334/2009](#)



RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA : IL PRIMO DEI DECRETI ATTUATIVI

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 132 del 10.6.2009 il D.P.R. 59/2009, in vigore dal 25.6.2009, che attua l'art. 4, lettere a) e b), del D.Leg.vo 192/2005 in materia di rendimento energetico in edilizia. Il provvedimento definisce le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del citato D. Leg.vo 192/2005. L'attuazione dei citati punti del D. Leg.vo 192/2005 e' peraltro

parziale, in quanto i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica, degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, saranno integrati con successivi provvedimenti.

Il provvedimento si applica sia all'edilizia pubblica che privata, in caso di nuova costruzione o ristrutturazione.

Le novita':

- obbligo per il progettista di inserire i calcoli e le verifiche previste nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici;
- nel caso di edifici di nuova costruzione o in occasione di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici esistenti, obbligo di progettare e realizzare l'impianto di produzione di energia termica in modo da coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria con l'utilizzo di fonti rinnovabili;
- un valore massimo ammissibile della prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio;
- disposizioni per un graduale passaggio alla contabilizzazione del calore in presenza di impianti di riscaldamento condominiali

Impianti centralizzati, contabilizzazione e termoregolazione

In tutti gli edifici esistenti con piu' di 4 unita' abitative, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, e' preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti, salvo cause tecniche o di forza maggiore implicanti la trasformazione degli impianti termici centralizzati in impianti con generazione di calore separata per singola unita' abitativa.

Inoltre, sempre negli edifici esistenti con piu' di 4 unita' abitative, in caso di ristrutturazione o di installazione dell'impianto termico, devono essere realizzati gli interventi, se tecnicamente possibile, finalizzati alla contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unita' abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica o l'adozione di soluzioni equivalenti, devono essere evidenziati, al pari delle cause

ostative al mantenimento degli impianti centralizzati, di cui al precedente punto, nella relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni per il risparmio energetico, redatta dal progettista.

Manutenzione degli impianti termici

Sono confermate le vigenti disposizioni in materia, ai sensi del punto 5 dell'Allegato L (Regime transitorio per esercizio e manutenzione degli impianti termici) al D. Leg.vo 192/2005, di seguito riprodotto:

«I controlli di efficienza energetica, di cui all'allegato F al presente decreto per gli impianti di potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiori a 35 kW devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:

a) ogni anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione del maggior sporco delle superfici di scambio dovuto ad un'aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;

c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW».

Ambito di attuazione e coordinamento con le Regioni

Come chiaramente specificato all'art. 6, comma 1, del provvedimento, lo stesso si applica per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della citata direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti regionali.

In ogni caso, al fine di promuovere una omogenea attuazione delle finalità del D. Leg.vo 192/2005 su tutto il territorio nazionale, il comma 3 dell'art. 6 invita anche gli Enti locali che abbiano già adottato propri provvedimenti ad adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento di questi, assicurandone la coerenza con i contenuti del decreto stesso.

Inoltre le Regioni possono:

a) definire metodologie di calcolo diverse, ma comunque riferite a quelle indicate dal D.P.R. in oggetto;

b) fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli prescritti all'art. 4 del D.P.R.

[SCARICA IL TESTO DEL D.P.R. 59/2009](#)

UNA NOTA DELL'ANCE FORNISCE I PRIMI CHIARIMENTI in merito al DPR 2 aprile 2009, n. 59 di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs 192/05 sul **rendimento energetico in edilizia, che definisce i criteri generali, le metodologie di calcolo ed i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici, in riferimento alla climatizzazione invernale ed estiva, ed alla preparazione dell'acqua calda sanitaria in vigore dal 25 giugno 2009**

[PER SCARICARE IL DOCUMENTO CLICCA QUI](#)

FIRMATE LE LINEE GUIDA NAZIONALI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA – A GIORNI LA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE

E' stato firmato il decreto sulla certificazione energetica degli edifici che entrerà in vigore nei prossimi giorni con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

-Rendere trasparente la qualità energetica degli immobili - ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico Claudio Scajola - è un ulteriore passo avanti per garantire l'efficienza e il risparmio energetico e una maggiore sicurezza per i cittadini che acquistano una casa. L'obiettivo è quello di promuovere adeguati livelli di qualità dei servizi di certificazione, assicurarne l'utilizzo e la diffusione omogenea sull'intero territorio nazionale. -I cittadini - ha concluso il Ministro Scajola - avranno così la possibilità di capire com'è stato realizzato l'alloggio che stanno acquistando dal punto di vista dell'isolamento, della coibentazione e degli impianti energetici, in che modo esso possa contribuire agli obiettivi di efficienza e risparmio energetico. Il decreto, emanato in attuazione della Direttiva europea del 2002, definisce le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici e gli strumenti di raccordo, concertazione, cooperazione tra lo Stato e le Regioni, alcune delle quali hanno già definito proprie procedure di certificazione, che si integrano alla normativa nazionale, nel rispetto delle peculiarità di ciascuna Regione. **Il provvedimento segue il decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile scorso, n. 59, che fissa i requisiti energetici minimi per i nuovi edifici e per le ristrutturazioni di quelli esistenti.** Con queste nuove procedure, i cittadini che vendono la propria abitazione, potranno rispondere in modo più appropriato e con oneri assai contenuti all'obbligo di informare l'acquirente della qualità energetica dell'abitazione ceduta. Un altro regolamento definirà infine nelle prossime settimane le figure dei certificatori energetici (ingegneri, architetti, professionisti) abilitati al rilascio delle certificazioni.

CONTO ENERGIA: 40.000 IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI. COME CAMBIA LA STIPULA DELLA CONVEZIONE

In Italia sono in esercizio **40.000 impianti fotovoltaici** installati con l'incentivo erogato dal **Conto Energia**.



Sono stati così superati i 500 MW di potenza degli impianti fotovoltaici installati sul territorio nazionale. Secondo il **GSE**, Gestore servizi elettrici, tenendo conto dei ritimi di crescita osservati negli ultimi mesi, si conferma la stima che in Italia alla fine del 2009 risulteranno in esercizio, in totale, circa 900 MW per un numero cumulato di impianti stimato in circa 70.000.

Intanto sono state aggiornate le modalità per la stipula delle convenzioni. La nuova procedura è operativa a partire dal 23/06/2009.

Per un più rapido espletamento della fase di valutazione e attivazione delle convenzioni del Conto Energia, la procedura è stata modificata come segue:

1. il Soggetto Responsabile stamperà una sola copia della convenzione, provvederà ad apporre la doppia firma e a inviarla al GSE;

2. il GSE valuterà il documento cartaceo e renderà disponibile nella maschera "Convenzioni" (icona "Scarica convenzione GSE") del portale WEB FTV, il file PDF della convenzione di spettanza dell'operatore, recante la firma digitalizzata del legale rappresentante del GSE.

Per effetto della nuova procedura la copia della convenzione spettante al Soggetto Responsabile non sarà più rispedita tramite posta ordinaria, ma sarà direttamente scaricabile dal sito.

Per le convenzioni stampate antecedentemente a tale data continuerà ad applicarsi la vecchia procedura.

Infine il **GSE**, attraverso il proprio **Contact Center (numero verde 800 19 99 89)**, fornisce a tutti gli interessati le informazioni e l'assistenza sul nuovo regime e sulla relativa procedura di attivazione

GUIDA AI PARQUET ECOLOGICI DI GREENPEACE



Il **legno** è uno dei materiali più ecologici: è un materiale vivo, è caldo, respira, insomma è naturale. E in più dura a lungo, ha un ottimo bilancio energetico, è biodegradabile, se trattato correttamente non inquina, e può essere utilizzato nel ciclo naturale del riciclo. Purché sia prelevato

rispettando l'ambiente. Purtroppo questo non sempre avviene.

La domanda di **parquet di lusso** in Italia è in crescita e per questa ragione compaiono di continuo nuove specie dai nomi esotici sul mercato. Varietà di colori, toni e venature, caratteristiche tecniche e decori per tutti i gusti.

Non tutti però sono consapevoli delle conseguenze ambientali di queste nuove tendenze. La grande disponibilità sul mercato sembra suggerire che si tratti di specie molto diffuse. Purtroppo non è sempre così. Spesso si tratta di specie rare o minacciate, che vengono da paesi nei quali i controlli sono scarsi e il fenomeno del taglio illegale molto diffuso. Il suono esotico di nomi come Wengè, Iroko e Doussiè dovrebbe piuttosto mettere in allarme i consumatori.

Anche legni di origine apparentemente più innocua, come il larice siberiano, o il pino che viene dalle regioni più nordiche della Finlandia e della Russia, provengono spesso da foreste primarie minacciate. Inoltre, il prelievo, legale o illegale, di alcune specie particolarmente rare sta velocemente portando tali specie all'estinzione rischiando di eliminare un'intera specie solo per arricchire un campionario.

In questa guida Greenpeace ha unito un giudizio generale sulle condizioni delle specie di legno impiegate, alla situazione specifica nei paesi di provenienza indicando **fattori di rischio**. Dove il rischio è più alto, diviene più importante dotarsi di strumenti di prevenzione, come la certificazione forestale".

Esistono molti **sistemi di certificazione forestale**.

Greenpeace, assieme alla maggior parte delle associazioni ambientaliste internazionali, ritiene che il **Forest Stewardship Council (FSC)** sia il più affidabile fra loro, l'unico in grado di assicurare una sufficiente affidabilità dei controlli e delle verifiche su standard omogenei, in grado di assicurare la piena preservazione della foresta ed il rispetto dei diritti dei popoli indigeni che la abitano.

Guida al Parquet: www.greenpeace.it/parquet

Classifica Parquet: www.greenpeace.it/parquet/index.php?c=yes



SARDEGNA: PARTE IL CATASTO SPELEOLOGICO

Parte il Catasto speleologico regionale. La quinta commissione Agricoltura e ambiente, presieduta da Mariano Contu, ha dato il via libera alla direttiva dell'assessore regionale all'Ambiente, per il funzionamento del nuovo servizio, come prevedeva la apposita legge regionale 4 del 2007. Con questo atto si dà il via al censimento dei beni speleologici, un patrimonio di inestimabile valore che potrà essere valorizzato anche a fini scientifici e turistici. Secondo le direttive approvate dalla Commissione, che ha sentito in audizione l'assessore all'ambiente, Emilio Simeone, ed il presidente della Federazione sarda di speleologia, Angelo Nieddu, il Catasto è articolato in due sezioni, quella delle grotte o cavità naturali e la sezione delle aree carsiche. Nell'ambito del Catasto sono previsti un Centro di documentazione e la Biblioteca speleologica. È anche istituito il Centro internazionale di documentazione e ricerca sulle grotte di miniera. La sede del Catasto è stata fissata presso il Parco geominerario della Sardegna e ad esso sono destinate risorse per l'avvio della struttura e l'organizzazione di 400 mila euro. "La realizzazione di un centro di documentazione di questo patrimonio prezioso - dice Contu - può rappresentare la base di partenza per un processo di valorizzazione del patrimonio speleologico sardo anche in funzione della sua valorizzazione a scopo turistico e di conseguenza economica". (Fonte: Asca)

CESSIONE AL COMUNE OPERE DI URBANIZZAZIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE 166/E DEL 22 giugno 2009

Gli atti di cessione a favore di un comune di opere di urbanizzazione realizzate in attuazione di un piano urbanistico possono usufruire delle agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipocatastali, qualora tali atti siano stipulati in attuazione di specifica convenzione con l'ente pubblico. È questa la conclusione cui è giunta l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 166/E del 22.6.2009.

Come noto è consolidata prassi nelle convenzioni stipulate tra un comune e un privato costruttore in attuazione di piani urbanistici particolareggiati, attribuire al costruttore stesso l'obbligo di realizzare le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale degli oneri di urbanizzazione, in attuazione dell'art. 11 della L. 10/1977 successivamente trasfuso nell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia). Infatti ai sensi del citato articolo 11 della L. 10/1977, recante norme in materia di edificabilità dei suoli, il soggetto che ottiene la concessione di edificare ed è tenuto a sostenere una quota degli oneri di urbanizzazione, può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale della quota dovuta. Il successivo art. 20 della medesima L. 10/1977 dispone che «...ai provvedimenti, alle convenzioni, agli atti di obbligo previsti dalla presente legge si applica il trattamento tributario di cui all'art. 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», il quale ultimo a sua volta dispone l'assoggettamento all'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali. Secondo l'Agenzia delle Entrate tale trattamento può essere esteso per analogia, oltre che alle convenzioni ed agli atti d'obbligo come espressamente previsto dal testo della legge, anche agli atti di cessione delle opere di urbanizzazione, poiché tali atti possono essere considerati direttamente attuativi delle predette convenzioni ed atti d'obbligo.

L'Agenzia ha in proposito richiamato precedenti interpretazioni nelle quali si affermava che l'art. 20 della L. 10/1977, per aver menzionato genericamente le *convenzioni* tra gli atti destinatari del regime di favore, ha inteso comprendere in tale regime anche gli atti che rappresentano l'attuazione della stessa convenzione. Si rammenta di conseguenza che per potersi applicare il regime di favore è necessario che gli atti di cessione siano specificatamente finalizzati a dare attuazione alla convenzione.

VALORE CATASTALE CON RENDITA PRESUNTA

AGENZIA DELLE ENTRATE: CIRCOLARE N. 25/E DEL 21 MAGGIO 2009

Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, al trasferimento di fabbricati o di nuda proprietà, nonché al trasferimento ed la costituzione di diritti reali di godimento sugli stessi, **dichiarati ma non ancora iscritti in catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita**, è applicabile il criterio della **valutazione automatica**, già vigente per i soli immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita.

Lo ha rammentato l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 21 maggio 2009, ricordando, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. 12 del decreto legge n. 70 del 1988, per usufruire della valutazione automatica, l'interessato deve:

1. dichiarare, nell'atto di trasferimento o nella dichiarazione di successione, di volersi avvalere delle disposizioni dell'articolo 12 del DL n. 70 del 1988;
2. presentare all'ufficio tecnico erariale competente (attualmente ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio) la domanda di voltura, allegando alla richiesta specifica istanza di attribuzione della rendita catastale;

3. produrre al competente ufficio del registro (oggi ufficio locale dell'Agenzia delle entrate) la ricevuta di avvenuta presentazione della domanda di cui al punto precedente "entro sessanta giorni dalla data di formazione dell'atto pubblico, o di registrazione della scrittura privata, ovvero dalla data di pubblicazione o emanazione degli atti giudiziari, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione di successione".

L'Agenzia del territorio, entro dieci mesi dalla data in cui è stata presentata la domanda di voltura, provvede ad inviare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita. A questo punto, l'Agenzia delle entrate calcola l'imposta dovuta e, qualora il valore tabellare risultante a seguito della procedura descritta sia superiore a quello dichiarato, **procede al recupero della differenza d'imposta, senza applicare sanzioni.**

Secondo quanto previsto dalla giurisprudenza in materia, il termine concesso all'Amministrazione finanziaria per il recupero delle imposte ha natura decadenziale e scade dopo 3 anni dal momento in cui il contribuente abbia depositato all'ufficio del registro la ricevuta della sua istanza di attribuzione della rendita catastale.

Per quanto concerne le controversie pendenti, proseguiranno solo quelle riguardanti avvisi di liquidazione notificati entro il termine di tre anni dalla data di consegna all'ufficio della ricevuta dell'istanza di attribuzione della rendita catastale ovvero, se detta istanza è stata presentata con la procedura prevista dal D.M n. 701 del 1994 dalla data di registrazione dell'atto. Le liti riguardanti avvisi di liquidazione notificati oltre il predetto termine devono essere abbandonate, sempre che non siano sostenibili altre questioni, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, con le modalità di rito.

SPETTANZA DEL BENEFICIO PRIMA CASA PER L'ACQUISTO DI UN'ABITAZIONE CONTIGUA POI ACCORPATA

AGENZIA DELLE ENTRATE: RISOLUZIONE N. 142/E DEL 4 GIUGNO 2009

Il proprietario di un'abitazione che, al fine di ampliarla, acquisti un immobile contiguo, può godere delle agevolazioni "prima casa" a condizione che i due alloggi accorpati costituiscano un'abitazione unica rientrante nella tipologia degli alloggi non di lusso, in base alle prescrizioni contenute nel decreto 2 agosto 1969, e che ricorrano gli altri requisiti indicati nella nota II *bis*, posta in calce all'articolo 1, Tariffa parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (ubicazione dell'immobile nel Comune di residenza, dichiarazione di non essere titolare di diritti reali su altri immobili siti nello stesso Comune diversi dall'alloggio da ampliare, novità nel godimento del beneficio). E' il chiarimento fornito dall'agenzia delle Entrate, in risposta all'interpello presentato da un notaio e relativo all'applicabilità delle agevolazioni "prima casa" all'atto di trasferimento di un'abitazione nei confronti del proprietario di un alloggio adiacente, acquisito senza fruire dei suddetti benefici. Le agevolazioni "prima casa" (imposta di registro nella misura del 3% e imposte ipotecaria e catastale in misura fissa) si applicano ai trasferimenti aventi per oggetto abitazioni non di lusso, secondo le caratteristiche di cui al decreto del ministro dei Lavori pubblici 2 agosto 1969, sempre che (citata nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/1986):

a) l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività
b) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare

c) nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni. L'Amministrazione finanziaria, al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento delle condizioni di utilizzo della "prima casa", ha esteso l'ambito di applicazione delle agevolazioni anche all'ipotesi di ampliamento dell'abitazione preposseduta, da realizzarsi mediante l'acquisto di un alloggio contiguo, e la successiva fusione dei due immobili. Tale linea interpretativa comporta il superamento della formulazione letterale della nota II-bis. In particolare, con riferimento alla condizione sub b), l'agenzia delle Entrate ha precisato che la dichiarazione di "non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune" è da intendersi riferita a immobili diversi da quello da ampliare. Un chiarimento che estende la casistica delle fattispecie di ampliamento già ritenute agevolabili:

- acquisto di una porzione di immobile adiacente da accorpare a un'abitazione preposseduta, acquisita con i benefici prima casa (risoluzione 25/2005)
- acquisto contemporaneo di due unità immobiliari adiacenti destinate a costituire un'unica abitazione (circolare 38/2005)
- acquisto di immobile contiguo da accorpare a un'abitazione preposseduta, acquisita con i benefici prima casa (circolare 38/2005).



REGISTRO E IPO-CATASTALI, SÌ ALL'OPZIONE PER IL PREZZO-VALORE MA SOLO AL MOMENTO DELLA CESSIONE

AGENZIA DELLE ENTRATE: RISOLUZIONE N. 145/E DEL 9 GIUGNO 2009

In caso di trasferimento di immobili a uso abitativo nei confronti di persone fisiche, l'opzione per la tassazione in base al valore catastale e non a quello venale deve avvenire necessariamente al momento della cessione e non con un successivo atto integrativo. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 145/E del 9 giugno

2009, che fornisce chiarimenti sulla disciplina del prezzo-valore introdotta dalla Finanziaria 2006 in deroga alle disposizioni del Testo unico dell'imposta di registro.

Più precisamente, il nuovo sistema consente all'acquirente di chiedere al notaio che la base imponibile delle cessioni di case e pertinenze nei confronti di persone fisiche non titolari di attività commerciali, artistiche o professionali venga calcolata in base al valore catastale e non al valore venale in comune commercio. La norma precisa però che questa richiesta può essere fatta all'atto della cessione e non, invece, con un atto integrativo successivo alla permuta immobiliare. Un'interpretazione che garantisce la certezza nei rapporti giuridici, tutelando il reciproco affidamento tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria. La scelta del criterio del prezzo-valore fatta al momento della cessione, infatti, ha riflessi immediati sull'efficacia dell'attività di controllo svolta dagli uffici del Fisco. Non è ipotizzabile, per esempio, che l'accertamento sul valore possa essere inibito dall'acquirente attraverso la presentazione di un atto integrativo con cui si chiede l'applicazione del meccanismo del prezzo-valore.



LA SCADENZA DEL CONTRATTO DI AFFITTO

Alla scadenza del contratto di locazione, le parti verificano lo stato dell'immobile: se ci sono dei deterioramenti non dovuti alla normale usura e imputabili all'inquilino, quest'ultimo deve risarcire il proprietario.

L'atto finale del rapporto consiste nella chiusura dei conti e nella restituzione delle chiavi. In caso di mancato rinnovo, è necessario inviare la disdetta con **lettera raccomandata AR** nei tempi previsti dalla legge o secondo quanto previsto dal

contratto: in caso contrario il contratto potrebbe intendersi tacitamente rinnovato.

L'inquilino ha diritto a rimanere nell'alloggio fino all'ultimo giorno previsto dal contratto. Alla scadenza, la restituzione dell'immobile si realizza con la riconsegna delle chiavi che può risultare da una postilla contenuta nel **verbale di riconsegna** dell'immobile, in cui si indica il giorno della riconsegna, con la firma delle parti contraenti. In caso di ritardo nella consegna il proprietario può pretendere dall'inquilino il pagamento di una mora o quanto solitamente previsto nel contratto per ogni giorno di ritardo.

E' consigliabile sia per il conduttore che per il locatore fare un sopralluogo nell'immobile prima di consegnare le chiavi e firmare il verbale di riconsegna per evitare all'inquilino di dover dimostrare che eventuali difetti erano esistenti prima del contratto, e al proprietario con il ricevimento delle chiavi quello che potrebbe essere interpretato come un'accettazione tacita dello stato in cui si trova l'immobile.

Lo stato di manutenzione della casa

L'inquilino è tenuto a restituire l'alloggio nello stesso stato in cui l'aveva ricevuto, fatto salvo ovviamente il normale deterioramento dovuto all'uso. Egli non è responsabile per eventuali danni avvenuti a causa di forza maggiore: crepe nel muro per l'assettamento delle pareti dell'edificio, tetto danneggiato da un temporale o l'impianto elettrico difettoso per colpa di una cattiva riparazione dall'elettricista ecc..

Controllo della casa

La verifica dello stato dei locali può essere fatta rapidamente e difficilmente sorgono problemi nel caso in cui, all'inizio della locazione, le parti abbiano sottoscritto un verbale di consegna che descriveva le condizioni di manutenzione dell'immobile e dell'eventuale arredamento. In mancanza le cose possono invece complicarsi in caso di nascano controversie, le parti devono portare prove a sostegno di quanto affermano:

- l'inquilino dovrà dimostrare che l'immobile non era in buone condizioni di manutenzione al momento del contratto con foto, testimonianze, fatture per lavori di riparazione effettuati durante il periodo della locazione se non riesce a provare che tali danni esistevano già prima della sua entrata nell'appartamento sarà ritenuto responsabile di eventuali deterioramenti dell'immobile, e dovrà quindi risarcire il proprietario.

- il proprietario dovrebbe nello stesso modo utilizzando foto, testimonianze, fatture per lavori di ristrutturazione effettuati prima della firma del contratto dimostrare il contrario.

In caso di deterioramenti causati dall'inquilino, il proprietario ha diritto a un indennizzo pari al costo delle riparazioni (materiali e manodopera oltre all' IVA).

Morosità : cosa dice il codice civile

Art. 5 c.c.: (Inadempimento del conduttore)

Salvo quanto previsto dall'articolo 55, il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile. (*)

Art. 55 c.c.: (Termine per il pagamento dei canoni scaduti).

La morosità del conduttore nel pagamento dei canoni o degli oneri di cui all'articolo 5 può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorato degli interessi legali e delle spese processuali liquidate in tale sede dal giudice. Ove il pagamento non avvenga in udienza, il giudice, dinanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, può assegnare un termine non superiore a giorni novanta.

In tal caso rinvia l'udienza a non oltre dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato. La morosità può essere sanata, per non più di quattro volte complessivamente nel corso di un quadriennio, ed il termine di cui al secondo comma è di centoventi giorni, se l'inadempienza, protrattasi per non oltre due mesi, è conseguente alle precarie condizioni economiche del conduttore, insorte dopo la stipulazione del contratto e dipendenti da disoccupazione, malattie o gravi, comprovate condizioni di difficoltà. Il pagamento, nei termini di cui ai commi precedenti, esclude la risoluzione del contratto.

** La corte cost. con sentenza 31 marzo 1978 n° 377 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale di questo articolo, interpretato nel senso di ammettere il ricorso alla procedura di sfratto per morosità anche nel caso di mancato pagamento degli oneri accessori della locazione.*

PRIVACY - SLITTA AL 15 DICEMBRE IL TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA

Con il provvedimento del 25 giugno scorso, il Garante della Privacy, ha ulteriormente prorogato il termine previsto per il 30 giugno relativo agli adempimenti delle prescrizioni di cui al provvedimento del 27 novembre 2008 relativo agli Amministratori di Sistema, al **15 dicembre 2009**. Il provvedimento del 25 giugno, modifica parzialmente anche tale adempimenti, al fine di facilitare la corretta applicazione delle prescrizioni. In particolare, l'Autorità ha previsto che tutti gli adempimenti connessi all'Amministratore di Sistema e alla tenuta dei relativi elenchi possano essere realizzati, oltre che dal titolare del trattamento, anche dal responsabile dello stesso.

Per approfondire [CLICCA QUI](#)

LA MANOVRA FINANZIARIA D'ESTATE : ALCUNE BREVI ANTICIPAZIONI

Approvato da Palazzo Chigi il provvedimento che contiene una serie di interventi finalizzati a fronteggiare l'attuale congiuntura economica. Sono misure a sostegno delle famiglie e delle imprese, di intensificazione dell'attività di contrasto alle frodi fiscali, di contenimento della spesa pubblica. A illustrarle una nota stampa diramata oggi dopo l'ultimo Consiglio dei ministri.

Lavoro e famiglie

In primo piano gli interventi a favore del lavoro, come il rientro anticipato dei cassaintegrati e l'erogazione, in un'unica soluzione, dei sussidi per l'autoimpiego. I lavoratori cassaintegrati, inoltre, potranno essere utilizzati per periodi di tempo limitati e retribuiti attraverso voucher.

Se da una parte si fanno più difficili i tempi per i falsi invalidi, dall'altro si semplifica e velocizza la procedura per la concessione delle prestazioni di invalidità civile.

Aboliti, a sostegno dei redditi più bassi, i ticket sulla medicina specialistica e ridotti, a favore delle famiglie e delle imprese, i costi dell'energia.

Imprese

Tra le novità in favore delle aziende, anche la detassazione degli utili reinvestiti in macchinari, l'accelerazione dell'ammortamento dei beni strumentali e l'incremento delle compensazioni dei crediti d'imposta. Piede sull'acceleratore e tempi certi, inoltre, per i pagamenti alle ditte da parte delle pubbliche amministrazioni che hanno ricevuto forniture e appalti.

Lotta all'evasione e riscossione

Altro punto centrale della manovra è la lotta all'evasione, all'elusione nazionale e internazionale, con interventi mirati a contrastare il fenomeno dei paradisi e arbitraggi fiscali e a intensificare le collaborazioni con gli altri Paesi. Prevista una *task force* GdF/Entrate per rendere più incisiva l'attività di controllo nei riguardi degli illeciti tributari. Tra le misure indicate anche un potenziamento dell'attività di riscossione e interventi sulle assunzioni per il contenimento della spesa pubblica.



INTERESSI USURARI, IN GAZZETTA IL DECRETO CON LE NUOVE SOGLIE

È fissato al 5,085% - rispetto al 6,87% del trimestre precedente - il nuovo tasso usurario per i mutui a tasso variabile. A stabilirlo il decreto ministeriale del 24 giugno (sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno), che determina le soglie in vigore dal 1° luglio al 30 settembre 2009, sulla base dei tassi effettivi globali medi (Tegm) praticati da banche e intermediari finanziari nel 1° trimestre 2009.

La legge volta a contrastare il fenomeno dell'usura (108/1996) prevede, infatti, che siano resi noti, con cadenza trimestrale, i tassi di interesse effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni connesse con il finanziamento, praticati da banche e intermediari finanziari.

La rilevazione viene effettuata dalla Banca d'Italia con riferimento a categorie omogenee di operazioni, quali apertura di credito in conto corrente, anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese, factoring, credito personale e altri finanziamenti alla famiglia, leasing, ecc. (decreto ministeriale 23 settembre 2008). Il limite oltre il quale gli interessi si ritengono usurari, sono quelli stabiliti dal Tegm, aumentati della metà.

TIPO DI OPERAZIONE	CLASSI DI IMPORTO (IN EURO)	TASSI MEDI	SOGLIA TASSO USURARIO
Aperture di credito in conto corrente	Fino a 5.000	11,59	17,385
	Oltre 5.000	8,32	12,480
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche	Fino a 5.000	6,34	9,510
	Oltre 5.000	5,19	7,785
Factoring	Fino a 50.000	5,54	8,310
	Oltre 50.000	4,38	6,570
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie	-	9,53	14,295
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari	Fino a 5.000	14,11	21,165
	Oltre 5.000	10,73	16,095
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	Fino a 5.000	12,58	18,870
	Oltre 5.000	9,21	13,815
Leasing	Fino a 5.000	11,57	17,355
	Da 5.000 a 25.000	8,19	12,285
	Da 25.000 a 50.000	6,91	10,365
	Oltre 50.000	5,58	8,370
Credito finalizzato all'acquisto rateale e credito revolving	Fino a 5.000	16,35	24,525
	Oltre 5.000	10,13	15,195
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	4,46	6,690
	A tasso variabile	3,39	5,085

Tra le differenze più significative rispetto ai valori registrati nel trimestre precedente, si segnala la diminuzione del tasso usurario per i mutui a tasso variabile (5,085%, prima era il 6,87%) e per le operazioni di factoring che scende dal 9,78% all'8,31% (fino a 50mila euro) e dall'8,19% al 6,57% (oltre 50mila euro). Lieve rialzo, invece, per i mutui a tasso fisso, che passano dal 6,63% al 6,69%. (fonte Agenzia delle Entrate)



RIMBORSI DA IRAP, PER LE ISTANZE APPUNTAMENTO RINVIATO A SETTEMBRE

Il provvedimento in arrivo accoglie le richieste degli Ordini professionali e delle Associazioni di categoria

14 settembre 2009 è la nuova data per l'appuntamento con la presentazione delle istanze di rimborso Irpef/Ires concernenti la disposizione contenuta nell'articolo 6 del Dl 185/2008

(decreto "anticrisi"). È, infatti, in dirittura di arrivo il provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate che di fatto sposta di tre mesi la data di attivazione della procedura per l'invio delle domande, inizialmente programmata per venerdì 12 giugno. Come noto, il decreto legge 185/2008 ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la parziale deducibilità - nella misura forfetaria del 10% dell'imposta versata nel periodo di riferimento - del tributo regionale ai fini delle imposte sui redditi, prevedendo la possibilità di avvalersene anche per i periodi d'imposta precedenti attraverso la rideterminazione della base imponibile Ires/Irpef. La deduzione spetta esclusivamente se sono state sostenute spese per lavoro dipendente e assimilato o interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione in sede di determinazione della base imponibile Irpef. Pertanto, se nei periodi di imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, non hanno concorso al valore della produzione costi per il personale o per interessi passivi, lo stesso non rileva nel calcolo dell'importo deducibile dal reddito. Lo slittamento in arrivo accoglie le richieste formulate dagli Ordini professionali e dalle Associazioni di categoria per avere il tempo sufficiente a predisporre le istanze, evitando la concomitanza con altre scadenze fiscali. Il nuovo *click-day* è dunque fissato al 14 settembre 2009. Per le istanze i cui termini di presentazione scadono tra il 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge 185/2008) e il 13 novembre 2009, le richieste potranno essere presentate fino al 13 novembre 2009, vale a dire entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura. Per le altre istanze, i cui termini di presentazione scadono dopo il 13 novembre 2009, andrà rispettato l'ordinario termine di 48 mesi previsto - dall'articolo 38 del Dpr 602/1973 - per i rimborsi dei versamenti diretti. (fonte : Agenzia delle Entrate)

COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ, NUOVO SERVIZIO PER I PROFESSIONISTI

Attivata una casella di posta elettronica per i chiarimenti sugli errori rilevati dai controlli di Unico SC

L'agenzia delle Entrate ha attivato una casella di posta elettronica con cui gli iscritti all'Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili, a quello dei consulenti del lavoro e dei consulenti tributari, provvisti di posta elettronica certificata, potranno fornire chiarimenti sulle irregolarità rilevate dal controllo automatizzato del modello Unico Società di capitali 2007, presentato per il periodo d'imposta 2006. Il nuovo servizio si aggiunge agli ordinari canali di assistenza fiscale che operano tramite call center (848 800 444) e uffici locali. Per conoscere l'indirizzo e-mail attivato e le relative modalità di inoltro, i professionisti dovranno contattare l'Ordine o l'Associazione di appartenenza. Le richieste inviate saranno gestite dal Centro operativo di Venezia, collegato alla direzione centrale Servizi ai contribuenti, che ha una competenza specifica sulle dichiarazioni delle società di capitali. Con l'attivazione della casella di posta elettronica, continua il processo di collaborazione istituzionale, finalizzato a semplificare e migliorare la fruibilità dei servizi fiscali attraverso lo sviluppo dei canali di comunicazione telematica, che riducono i costi di adempimento degli obblighi tributari a carico dei cittadini. (fonte: Agenzia delle Entrate)



INDICE ISTAT PER L'AGGIORNAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE RELATIVO AL MESE DI MAGGIO 2009

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di maggio 2009.

L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di maggio 2009 sul valore di **135,1**.

L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di aprile, una variazione di **+0,2%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di maggio dell'anno precedente una variazione di **+0,7%**.

SENTENZE

INTERVENTI EDILIZI SOGGETTI ALLA NORMATIVA ANTISISMICA

CONSIGLIO DI STATO, SENTENZA N. 3706 DEL 12 GIUGNO 2009

Qualsiasi opera la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità in zona sismica, e non solo le nuove costruzioni, è soggetta alle specifiche norme tecniche previste dall'art. 3 l. 2-2-1974, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche". Il legislatore ha applicato un concetto trasversale, indifferente ed autonomo rispetto ad altre classificazioni valevoli nella disciplina edilizia, e tale da essere tendenzialmente omnicomprensivo di tutte le vicende in cui venga in questione la realizzazione di una costruzione.

Le previsioni della normativa antisismica non sono soggette ad una considerazione di compatibilità con la disciplina urbanistica, ma si sommano a questa, venendo a determinare, complessivamente intese, il quadro della regolamentazione degli interventi edilizi sul territorio.

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA MEDIANTE MODIFICA DELLA DESTINAZIONE D'USO DA ALBERGHIERA A RESIDENZIALE

CASSAZIONE, SEZ. III SENTENZA N.24666 DEL 15 GIUGNO 2009

Il reato di lottizzazione abusiva mediante modifica della destinazione d'uso da alberghiera a residenziale è configurabile anche nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico generale consenta l'utilizzo della zona ai fini residenziali. E ciò può avvenire in due casi: a) quando il complesso alberghiero sia stato edificato alla stregua di previsioni derogatorie non estensibili ad immobili residenziali; b) quando la destinazione d'uso residenziale comporti un incremento degli standards richiesti per l'edificazione alberghiera e tali standards aggiuntivi non risultino reperibili ovvero reperiti in concreto

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA E RESPONSABILITÀ DEI SUBACQUIRENTI

CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 23722 DELL'8 GIUGNO 2009

Nel reato di lottizzazione abusiva neppure l'acquisto del subacquirente può essere considerato legittimo con valutazione aprioristica limitata alla sussistenza di detta sola qualità, allorché si consideri che l'utilizzazione delle modalità dell'acquisto successivo ben potrebbe costituire un sistema elusivo, surrettiziamente finalizzato a vanificare le disposizioni legislative in materia di lottizzazione negoziale

LOTTIZZAZIONE ABUSIVA ED ESCLUSIONE BUONA FEDE DELL'ACQUIRENTE

CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 23720 DELL'8 GIUGNO 2009

Nel reato di lottizzazione abusiva correttamente è esclusa la buona fede dell'acquirente qualora i tre lotti interessati siano stati acquistati in tempi diversi; la qualifica d'imprenditore agricolo sia stata assunta dopo l'acquisto del primo lotto e quindi appariva chiaramente sospetta; l'immobile, già edificato, per le sue caratteristiche strutturali appaia destinato ad abitazione piuttosto che a deposito attrezzi; nella zona siano state realizzate già strade principali e strade di accesso ai singoli lotti; nella zona non vi siano coltivazioni in atto, fatta eccezione di blande coltivazioni floreali e/o fruttifere; i manufatti già realizzati non abbiano le caratteristiche di depositi per attrezzi agricoli

VERANDE

CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 23725 DELL'8 GIUGNO 2009

La veranda è da considerare in senso tecnico giuridico, una costruzione assoggettata al regime concessorio e l'unica deroga prevista è per la chiusura di spazi limitati che, comunque non comportino una trasformazione del territorio

DEPOSITI MERCI E MATERIALI

CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 23197 DEL 4 GIUGNO 2009

Per le opere di trasformazione fondiaria non è normalmente richiesto alcun titolo edilizio abilitativo, il provvedimento concessorio è invece necessario allorché la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza di rilevanti opere di scavo, sbancamenti e livellamenti finalizzati ad usi diversi da quelli agricoli, in essi compresa la realizzazione di depositi di merci e di materiali che comportino la trasformazione in via permanente del suolo ineditato

FALSO (PLANIMETRIE ED ELABORATI GRAFICI)

CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 23474 DEL 5 GIUGNO 2009

L' idoneità offensiva della condotta di falso deve essere valutata, ai fini della eventuale sussistenza di un falso "innocuo", con riguardo alle circostanze del caso concreto e con criterio "ex ante", a nulla rilevando che dalla condotta non sia scaturito un effettivo inganno della Pubblica Amministrazione. Siffatto accertamento, in tema di falso ideologico, va riferito al significato ed al valore dell'atto di cui si controverte, e non alla verifica degli effetti che a quell'azione conseguono, in quanto successivi e comunque estranei agli elementi costitutivi della fattispecie. Le planimetrie e gli elaborati grafici, presentati a corredo di una richiesta di autorizzazione e redatte dall'esercente una professione necessitante di una speciale abilitazione dello Stato, hanno natura di "certificato", poiché assolvono alla funzione di dare all'autorità competente una esatta rappresentazione della realtà e, quindi, di provare la verità di quanto in essi affermato

CESSIONE DI CUBATURA

CASSAZIONE, SEZ. III, SENTENZA N. 21177 DEL 20 MAGGIO 2009

L'istituto del c.d. "asservimento di terreno per scopi edificatori" (o cessione di cubatura) — al quale, secondo pacifica interpretazione giurisprudenziale, può farsi ricorso pure in mancanza di un riconoscimento espresso da parte di fonti normative — consiste in un accordo tra proprietari di aree contigue, aventi la stessa destinazione urbanistica, in forza del quale il proprietario di un'area "cede" una quota di cubatura edificabile sul suo fondo per permettere all'altro di disporre della minima estensione di terreno richiesta per l'edificazione, ovvero di realizzare una volumetria maggiore di quella consentita dalla superficie del fondo di sua proprietà.

Gli effetti che ne derivano hanno carattere definitivo ed irrevocabile, integrano una qualità oggettiva dei terreni e producono una minorazione permanente della loro utilizzazione da parte di chiunque ne sia il proprietario.

COSTRUZIONE DI UN MANUFATTO SMONTABILE E NON INFISSO AL SUOLO, SUFFICIENZA AI FINI DELLA NON NECESSITÀ DEL PERMESSO

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE, SENTENZA N. 33762 DEL 3 SETTEMBRE 2007

In materia urbanistica, la natura precaria di un manufatto, ai fini dell'esenzione dal permesso di costruire non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera del costruttore ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale di essa a un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, con conseguente e sollecita eliminazione, non essendo sufficiente che si tratti eventualmente di un manufatto smontabile e non infisso al suolo.

PER LA TRASFORMAZIONE DI UN SOTTOTETTO IN MANSARDA È NECESSARIO IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III PENALE - SENTENZA N. 4981 DEL 31 GENNAIO 2008

La trasformazione di un sottotetto in mansarda costituisce mutamento della destinazione d'uso dell'immobile per il quale è necessario il rilascio della concessione edilizia, in assenza della quale il fatto integra l'ipotesi di reato di cui all'articolo 20 della Legge n° 47 del 1985.

SICUREZZA SUL LAVORO

CORTE DI CASSAZIONE PENALE SEZ. III, SENTENZA N. 12483 DEL 20 MARZO 2009

In materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, il preventivo esperimento della procedura di definizione amministrativa, ai sensi dell'art. 24 d. lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, costituisce una condizione di procedibilità dell'azione penale. Il giudice quindi non può pervenire ad una pronuncia nel merito se preventivamente non abbia accertato che vi è la prova della effettiva notificazione delle prescrizioni imposte al contravventore dall'organo di vigilanza, dell'accertamento da parte dell'organo di vigilanza del mancato adempimento di tali prescrizioni e della mancata eliminazione delle violazioni nel termine e secondo le modalità indicate, nonché del mancato pagamento della eventuale sanzione amministrativa.

ACCESSO AL FONDO ALTRUI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CANNA FUMARIA

CASSAZIONE CIV., SEZ. II, SENTENZA N. 28234 del 26 NOVEMBRE 2008

In tema di accesso al fondo altrui per l'esecuzione di interventi edilizi (nella specie realizzazione di una canna fumaria), ai fini della verifica delle condizioni di cui all'art. 843 c.c., la valutazione comparativa dei contrapposti interessi delle parti deve essere compiuta con riferimento alla necessità non della costruzione o manutenzione, ma dell'ingresso e del transito, nel senso che l'utilizzazione del fondo del vicino non è consentita ove sia comunque possibile eseguire i lavori sul fondo stesso di chi intende intraprenderli, oppure su quello di un terzo, con minore suo sacrificio.

LA NORMATIVA CONCERNENTE IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE È APPLICABILE ANCHE AGLI ANZIANI ULTRASessantacinquenni

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE Ord. 22 dicembre 2008

Destinatari della normativa concernente il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 2 della legge n. 13/1989 sono i «diversamente abili», portatori di handicap, come minorati fisici o psichici, nonché, secondo l'estensione analogica opportunamente operata dalla giurisprudenza, **gli anziani ultrasessantacinquenni**, che pur non avendo problemi di difficoltà ambulatorie, sono comunque in condizioni fisiche minori; inquilini portatori di handicap che occupano l'immobile non in qualità di proprietario e persino i soggetti esterni frequentatori di uno stabile condominiale e, infine, gli invalidi civili.

La legge n. 13/89 stabilisce che per le innovazioni volte al superamento delle barriere architettoniche è lo stesso portatore di handicap che deve avanzare richiesta scritta all'assemblea condominiale, che è tenuta a deliberare entro il termine perentorio di tre mesi.

In ogni caso, se il condominio rifiuta di assumere le deliberazioni richieste, il disabile, o chi è posto a sua tutela o potestà, può, installare a proprie spese quanto necessario per la sua mobilità all'interno del condominio stesso, (come servoscala, ossia piattaforma elettrica mobile che consente al portatore di handicap di raggiungere i piani superiori con la carrozzella, strutture prontamente rimobili, ascensori) nonché, modificare l'ampiezza di porte.

Gli unici limiti previsti dalla legge n. 13/89 alla realizzazione delle misure volte a tutelare i soggetti più «deboli» consistono nel divieto di porre in pericolo la sicurezza, la stabilità ed il decoro architettonico del fabbricato e nella garanzia dell'utilizzo in modo paritetico del bene comune da parte di ciascun condomino.

LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO: IL PAGAMENTO DEI CANONI DOPO L'INTIMAZIONE DI SFRATTO NON EVITA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CASSAZIONE CIV., SEZ. III, SENTENZA N. 1058 DEL 23 APRILE 2008

Ritenuta l'inapplicabilità della sanatoria giudiziale della morosità di cui all'art. 55 della legge 392/1978 alle locazioni di immobili per uso diverso da quello abitativo, va escluso che il pagamento dei canoni e degli oneri accessori a giudizio iniziato possa, nel caso di locazioni di detto tipo, evitare la risoluzione del contratto, se l'inadempimento è grave. È pertanto evidente come, se il conduttore di un immobile a uso diverso, alla prima udienza, o nel termine fissato dal giudice, paga il dovuto, non per questo può sottrarsi al giudizio di risoluzione contrattuale, in quanto il pagamento effettuato dopo la notifica dell'atto di citazione, essendo comunque tardivo, può valere solo a purgare la morosità, ma non certo a cancellare l'inadempimento.

SCAVI DEL SOTTOSUOLO AL FINE DI RICAVARE NUOVI LOCALI, CONSENSO DEGLI ALTRI CONDOMINI

CASSAZIONE CIV., SEZ. II, SENTENZA N. 1480, DEL 4 GIUGNO 2008

Il singolo condomino non può, senza il consenso degli altri condomini, procedere a scavi del sottosuolo al fine di ricavare nuovi locali o ingrandire quelli esistenti, dal momento che ciò comporta l'attrazione della cosa comune nella sfera della sua esclusiva disponibilità, con conseguente lesione del diritto di comproprietà degli altri condomini sul bene comune. Ciò in quanto il suolo su cui sorge l'edificio condominiale, anche se non forma oggetto di menzione specifica da parte dell'articolo 1117 c.c., in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condomini, rientra tra i beni di proprietà comune, dal momento che esso svolge la funzione di sostegno della stabilità del fabbricato.

IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA CONDOMINIALE, SERVIZIO DI EROGAZIONE IDRICA E FRUIZIONE DELL'ACQUA, ADEBITO DI CONSUMI

CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE, SENTENZA N. 10816 DEL 11 MAGGIO 2009

Laddove si verta in materia di servizio di erogazione idrica e la fruizione dell'acqua sia in concreto documentata dalla misurazione mediante un contatore dei consumi dell'utente, la controversia relativa alla quantita' di acqua consumata non attiene alla effettivita' del servizio erogato, ma al corrispettivo della prestazione ricevuta, rispetto al quale la delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa, se non impugnata, non puo' che assumere efficacia vincolante.

CONDOMINIO, DIRITTO DI COLLOCARE NELL'ALTRUI PROPRIETA' ANTENNE TELEVISIVE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE, SENTENZA N. 9427 DEL 21 APRILE 2009

Con riguardo ad un edificio in condominio ed all'installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio - televisivi, il diritto di collocare nell'altrui proprieta' antenne televisive, riconosciuto dalla Legge 6 maggio 1940, n. 554, articoli 1 e 3 e del Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, articolo 231 (ora assorbiti nel Decreto Legislativo n. 259 del 2003), e' subordinato all'impossibilita' per l'utente di servizi radiotelevisivi di utilizzare spazi propri, giacche' altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto ai proprietari".

Questo insegnamento fa leva sulla ragionevole considerazione che il diritto predicato dalla normativa invocata incontra il divieto di menomare il diritto di proprieta' di colui che deve consentire l'installazione su parte del proprio immobile (Cass. 5299/85), ove l'istante abbia la possibilita' di collocare un'antenna in una parte dell'immobile di proprieta' personale o condominiale.

Il diritto vantato dal ricorrente non comprende infatti la facolta' di scegliere voluttariamente il sito preferito per l'antenna, ma, come e' insito nei principi generali in materia di condominio, di atti emulativi e di imposizione di servitu' coattive, va coordinato con la esistenza di una effettiva esigenza di soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini (v. Decreto Legislativo n. 259 del 2003 articolo 91 richiamato dall'articolo 209) e quindi con il dovere della proprieta' servente di soggiacere alla pretesa del vicino solo qualora costui non possa autonomamente provvedere ai propri bisogni.

IL LOCATORE DEVE RISARCIRE IL DANNO PROVOCATO AL CONDUTTORE SFRATTATO PER UNA FITTIZIA URGENTE NECESSITA' DEL PROPRIETARIO

CASSAZIONE CIVILE, SENTENZA N.12536/2009

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato da un inquilino che era stato costretto dal proprietario a lasciare in via anticipata l'appartamento a seguito della dichiarazione da parte di questo ultimo di urgente necessita' di avere a disposizione l'appartamento quando, in realta', il locatore non aveva destinato l'appartamento a sua abitazione principale ma, dopo averlo tenuto vuoto per alcuni mesi, lo affittava a terze persone.

Secondo i Giudici della Corte di Cassazione Civile, ai fini del risarcimento del danno, deve ritenersi responsabile il proprietario che abbia notificato una dichiarazione di urgente necessita' abitativa senza poi realizzare quanto dichiarato. Il risarcimento deve invece essere negato se il rilascio dell'appartamento avviene a fini transattivi o conciliativi.

RISARCIMENTO DANNI, INFILTRAZIONI DI ACQUA PROVENIENTI DALLA TERRAZZA DETERIORATA PER DIFETTO DI MANUTENZIONE

CASSAZIONE, CIV. SEZ. III, SENTENZA N. 29212 DEL 12 DICEMBRE 2008

In tema di condominio, la terrazza a livello, anche se di proprieta' o in godimento esclusivo di un singolo condomino, assolve anche alla stessa funzione di copertura del lastrico solare posto alla sommita' dell'edificio nei confronti degli appartamenti sottostanti. Ne consegue che a norma dell'art. 1126 c.c., alla manutenzione della terrazza a livello sono tenuti, a norma della stessa disposizione, tutti i condomini cui la terrazza funge da copertura, in concorso con l'eventuale proprietario superficario o titolare del diritto di uso esclusivo.

Conseguentemente, dei danni cagionati all'appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua provenienti dalla terrazza deteriorata per difetto di manutenzione devono rispondere tutti i condomini tenuti alla sua manutenzione, secondo i criteri di ripartizione della spesa stabiliti dall'art. 1126 c.c.. Ulteriore conseguenza e' che la domanda di risarcimento dei danni e' proponibile nei confronti del condominio in persona dell'amministratore, quale rappresentante di tutti i condomini tenuti ad effettuare la manutenzione, ivi compreso il proprietario dell'appartamento posto allo stesso livello della terrazza

IMPUGNAZIONE, REGOLAMENTO DI CONDOMINIO CHE PREVEDE LIMITAZIONI ALLE PROPRIETÀ INDIVIDUALI

CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE II, SENTENZA N. 10036 DEL 29 APRILE 2009

Per contestare una delibera di assemblea condominiale che stabilisca limitazioni per l'uso delle porzioni di proprietà esclusiva di singoli condomini, questi ultimi debbono agire nei confronti degli altri condomini e non del condominio, vale a dire del suo amministratore, il quale è privo di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 1131 c.c., comma 2, in quanto la lite non riguarda "le parti comuni dell'edificio".

DECRETO INGIUNTIVO, PAGAMENTO IN CORSO DI CAUSA

CORTE DI CASS., SEZ. I CIV., SENTENZA N. 11660 DEL 18 MAGGIO 2007

In materia di decreto ingiuntivo, il fatto estintivo sopravvenuto alla pronuncia resa nella fase monitoria, ove sia idoneo a precludere una decisione sul merito della pretesa azionata, è destinato a travolgere la pronuncia stessa. L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza. Ne deriva che, se il debito su cui si fonda il decreto ingiuntivo risulti anche parzialmente pagato in un momento posteriore all'emissione del decreto, si deve comunque revocare in toto il decreto opposto.

REDDITO DEI FABBRICATI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE TRIBUTARIA, SENTENZA N. 14149 DEL 18.06.2009

Si applica anche agli immobili storico-artistici locati a terzi o destinati ad uso non abitativo, il regime speciale impositivo che determina il reddito dei fabbricati con riferimento alla più bassa delle tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria in cui sono collocati.

BENI TRASFERITI NEGLI ULTIMI SEI MESI: NELL'ATTIVO EREDITARIO ENTRA IL VALORE

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 12169 DEL 26 MAGGIO 2009

La Corte di cassazione, intervenendo su una problematica sorta in tema di successione *mortis causa* circa il trattamento fiscale dei beni immobili alienati durante gli ultimi sei mesi di vita del *de cuius*, accoglie il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, stabilendo che deve considerarsi compreso nell'attivo ereditario il valore dei beni o dei diritti trasferiti a terzi, a titolo oneroso, nel semestre anteriore alla morte del dante causa, e non già il corrispettivo pattuito o ricavato dal relativo negozio traslativo.

LA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL DIFENSORE DELLA MORTE DEL PROPRIO ASSISTITO NON INTERROMPE IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 12408 DEL 27 MAGGIO 2009

La Corte di cassazione, avallando le tesi dell'Amministrazione finanziaria, ha chiarito che è pienamente legittimo, in presenza di elementi presuntivi di occultamento di redditi, l'accertamento sintetico anche nei confronti di un coltivatore diretto che nella propria dichiarazione abbia dichiarato esclusivamente i redditi dominicale e agrario. Con la medesima sentenza, la Corte ha affermato l'importante principio in base al quale la comunicazione da parte del difensore del contribuente del decesso di quest'ultimo non è causa di interruzione del giudizio di legittimità.

REATI AL VOLANTE? NON SI APPLICA LA CONTINUAZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N. 25933 DEL 19/06/2009

La Corte di Cassazione ha stabilito che il soggetto che commette più infrazioni sulla strada (inottemperanza al dovere di fermarsi, mancata assistenza alla persona ferita e guida in stato di ebbrezza) non gode dei benefici legati al reato continuato: infatti a ciascuna infrazione corrisponde un autonomo periodo di sospensione nella patente di guida. Dalla vicenda si apprende che, il ricorrente aveva dedotto il vizio di applicazione dell'istituto della continuazione del reato. Il giudice di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, hanno precisato che "il giudice a quo, ha escluso l'applicabilità dell'art. 81 c.p., applicando distinte sanzioni per ogni violazione, in quanto l'art. 8 della l. n. 689 del 1981, richiamato dal ricorrente testualmente, prevede la possibilità di irrogare un'unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un'unica condotta (cosiddetto concorso formale) ma non consente affatto l'applicazione dell'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 c.p."

SOLDI PRESTATI TRA MARITO E MOGLIE? NON SONO RESTITUIBILI

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA N.12551/2009

Un prestito tra marito e moglie non si restituisce! O per lo meno non si può ottenere giudizialmente la restituzione. Parola di Cassazione. La Corte ha infatti bocciato il ricorso di una donna separata che aveva chiesto la restituzione di un prestito di 19mila euro fatto al suo ex consorte per pagare un mutuo *"aperto nel corso del matrimonio per lavori alla casa coniugale e per il ripianamento dei debiti dell'impresa del marito"*.

Secondo la Corte, questo genere di prestiti, tenendo conto dello spirito del mutuo soccorso proprio del matrimonio dovrebbero rimanere *"nella riservatezza della vita familiare"*.

La Suprema Corte (sentenza n.12551/2009) ha sottolineato che i 'prestiti' tra coniugi sono una modalità per fare fronte a quella una solidarietà reciproca che dovrebbe esistere tra marito e moglie. In ogni caso, spiegano gli Ermellini, *"il giudice di merito ha evidentemente escluso la sussistenza di circostanze"*, tali da determinare la restituzione del denaro, *"in particolare non ha considerato tali, la documentazione prodotta dalla moglie, ne' il fatto che la consegna o un prestito di denaro tra coniugi avviene generalmente nella riservatezza della vita familiare, ne' che i lavori di ristrutturazione della casa coniugale sono stati effettivamente eseguiti"*.

MOGLIE PERCEPISCE ASSEGNO INVALIDITÀ? NON ESCLUDE IL MANTENIMENTO

CORTE DI CASSAZIONE. SENTENZA N.10221/2009

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10221/2009) ha stabilito che la ex moglie che percepisce l'assegno di invalidità non perde il diritto al mantenimento.

Nel caso di specie, secondo gli Ermellini, la Corte di secondo grado, che ha negato il diritto all'assegno a una ex moglie e ciò solo per il fatto di non aver ritenuto peggiorate le sue condizioni di salute *"si ferma solo a rapportare i redditi attuali delle parti, e nessuna indagine svolge sul tenore di vita goduto dalla coppia nel corso del matrimonio e della convivenza e su quello che la donna da sola potrà tenere, con la sua infermità, dopo il divorzio, così non giustificando la negazione dell'assegno"*.

CASSAZIONE: SOLO DA MAGGIORENNI SI È LIBERI DI SCEGLIERE TRA IL CONGOME DI MAMMA E QUELLO DI PAPÀ

CORTE DI CASSAZIONE, SENTENZA 12147/2009

Per poter scegliere liberamente se chiamarsi con il cognome di mamma o di papà bisogna attendere di essere maggiorenni.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione occupandosi del caso di un ragazzo di Salerno che per ben 19 anni si era chiamato con i nomi alterni dei due genitori.

Solo ora la Corte di Cassazione gli ha dato il via libera per decidere liberamente e di recarsi quindi all'anagrafe per avvalersi *"autonomamente e personalmente dei rimedi amministrativi in tema di cambiamenti e modificazioni del nome e del cognome"* così come disposto dall'ordinamento dello stato civile in base del Dpr 396 del 2000. Detto così può apparire tutto molto semplice ma per il giovane l'iter giudiziario è stato lungo e difficile.

Come ricostruisce la Cassazione, alla nascita il riconoscimento era stato fatto solo dalla madre mentre il padre si era fatto vivo (per il riconoscimento) solo a distanza di 4 anni. Il Tribunale per i minorenni di Salerno e la corte d'Appello inizialmente avevano stabilito che il ragazzo dovesse portare solo il cognome paterno. Il caso finiva in Cassazione che sottolineava la necessità di valutare se effettivamente *"l'interesse esclusivo del minore"* fosse quello di avere un solo cognome o se non fossero maturi i tempi per chiamarlo con il cognome della madre.

IL caso tornava alla Corte d'appello e veniva riesaminato. La nuova pronuncia stabiliva che il ragazzo dovesse mantenere il cognome materno.

Ancora una volta la vicenda tornava in Cassazione e, poi, nuovamente alla Corte d'Appello che questa volta stabiliva che il giovane, oramai 17enne dovesse utilizzare entrambi i cognomi.

Con una terza ed ultima decisione la Cassazione ha ora deciso che il ragazzo divenuto maggiorenne potrà finalmente decidere autonomamente di chiamarsi, come lui da sempre aveva desiderato: con il *"solo cognome materno"*.

DONNE IN PENSIONE A 65 ANNI, L'UE APRE PROCEDURA CONTRO L'ITALIA

Dopo la condanna della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2008 è stata aperta il 25 giugno 2009 una nuova procedura d'infrazione contro l'Italia per la mancata equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico discriminatorio mantenere in vigore una normativa che consente che uomini e donne lavoratori pubblici vadano in pensione in età diverse: per questo la Corte di Giustizia Europea ha condannato l'Italia con una sentenza depositata il 13 novembre 2008. Oggi la Commissione Europea ha aperto una nuova procedura d'infrazione contro l'Italia per non aver ancora equiparato l'età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico così come chiesto in una sentenza dei giudici del Lussemburgo. Il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta si è richiamato a questa sentenza quando ha proposto che le dipendenti pubbliche vadano in pensione a 65 anni. L'Italia, in effetti, deve adeguarsi se non vuole subire sanzioni.

DOPPIO COGNOME, IL TESTO IN DISCUSSIONE IN COMMISSIONE

È ripreso alla Commissione Giustizia della Camera l'esame del DDL n. 36 per l'attribuzione del doppio cognome ai figli (cioè del padre e della madre). Il provvedimento, che si trascina ormai nelle varie Commissioni da circa due anni, viene valutato adesso in quella che dovrebbe essere la sua forma definitiva. Il testo prevede l'attribuzione ai figli del cognome di entrambi i genitori, secondo un ordine stabilito in modo concordato dai genitori stessi tramite una dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile all'atto del matrimonio, o della registrazione della nascita del primo figlio. In caso di mancato accordo tra i genitori l'ufficiale dello stato civile procederà seguendo l'ordine alfabetico. Il testo approfondisce e fornisce soluzioni ad alcuni casi particolari.

Figlio naturale: Al di fuori del matrimonio il figlio naturale assume il solo cognome del primo genitore che ha effettuato il riconoscimento o quello di entrambi i genitori se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente.

Figlio adottivo: Il figlio adottivo antepone al proprio cognome il cognome dell'adottante, se l'adottato ha già due cognomi può rinunciare ad uno di questi e anteporre il cognome dell'adottante. Infine se l'adottante ha due cognomi l'adottato (che è già in possesso di almeno un cognome) può scegliere a quale cognome rinunciare per anteporre il cognome dell'adottante.

Solo per i primi figli: Quando il testo diventerà legge e avrà efficacia, entrerà in vigore anche una disposizione transitoria che prevede che le nuove norme saranno applicabili a tutti i soggetti nati successivamente alla entrata in vigore della legge stessa che non hanno fratelli viventi nati dagli stessi genitori. La ratio è quella di limitare i casi in cui fratelli e sorelle abbiano cognomi diversi.



WWF: "IL FUTURO DEL LAVORO È VERDE"

Con oltre tre milioni di posti di lavoro in tutta Europa, le attività economiche "verdi" stanno superando le industrie inquinanti in termini di posti di lavoro. E' quanto rivela il nuovo studio del WWF "Low carbon jobs for Europe" (Lavori a basso contenuto di carbonio per l'Europa) presentato alla vigilia del Consiglio Europeo in corso a Bruxelles. Lo studio mostra che almeno 3,4 milioni di posti di lavoro in Europa sono direttamente

legati ai settori delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile e dei beni e servizi per l'efficienza energetica, contro i 2,8 milioni di posti di lavoro garantiti da settori inquinanti come attività estrattive, elettricità, gas, cemento e industrie del ferro e dell'acciaio. E si prevede che l'economia "low-carbon", a basso contenuto di carbonio, continuerà a espandersi in futuro mentre l'impiego nelle industrie estrattive, inquinanti e climalteranti continuerà a diminuire. I dati disponibili evidenziano che **in Europa circa 400.000 persone sono impiegate nel settore delle energie rinnovabili**, circa 2,1 milioni per la mobilità sostenibile e oltre 900.000 in beni e servizi per l'efficienza energetica, in particolare nel settore edilizio. Questi impieghi includono, per esempio, la produzione, installazione e manutenzione di turbine eoliche e pannelli solari, o i lavori per il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici esistenti. E tutti questi settori - in particolare **eolico, solare fotovoltaico, biomasse, mobilità pubblica e settore edile** - stanno registrando una crescita significativa. Accanto a questi, ci sono circa altri 5 milioni di posti di lavoro in settori e impieghi correlati. A guidare la classifica europea delle professioni verdi sono Germania, Spagna e Danimarca per l'eolico, Germania e Spagna per l'energia solare, settori che stanno sviluppandosi anche in altri Paesi con un alto potenziale di miglioramento. In Italia il solare fotovoltaico offre appena 1.700 posti di lavoro, contro i 42.000 della Germania e i 26.800 della Spagna; nel solare termico, siamo a 3.000 posti di lavoro in Italia contro i 17.400 della Germania. Questi dati però devono tenere conto del fatto che solo da poco nel nostro Paese sono stati introdotti adeguati meccanismi di incentivazione, sul modello di quelli che in Germania hanno permesso di far decollare il fotovoltaico. Un trend positivo si registra nel settore della mobilità, dove Francia e Italia hanno la migliore offerta di veicoli a basse emissioni di carbonio. Purtroppo però questo dato si scontra col fatto che, nel nostro Paese, è ancora assolutamente inadeguata l'offerta di trasporto pubblico capace di offrire benefici ambientali nettamente superiori a quelli del trasporto privato seppur fondato su veicoli leggermente più efficienti rispetto alla media.



ASSICURAZIONI: COMPARA LE TARIFFE SUL SITO DEL MINISTERO

Il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Isvap (Istituto vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo) hanno avviato il progetto "[Preventivatore Unico RC-auto](#)", un servizio informativo online, finalizzato a favorire una maggiore trasparenza e concorrenza nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile auto.

"TuOpreventivatOre" è uno strumento di primo orientamento in grado di offrire un'informazione di carattere generale per un'ampia panoramica sui prezzi delle polizze r.c. auto disponibili sul mercato e permette al consumatore, in relazione al proprio profilo di rischio, di fare un confronto tra i preventivi Rc-auto, offerti dalle 65 compagnie presenti sul mercato, classificati in ordine di convenienza economica.

Il servizio è raggiungibile dai siti del ministero dello Sviluppo economico e dell'Isvap. L'accesso al sistema è del tutto gratuito e anonimo (non occorre che l'utente dichiari le proprie generalità). L'utente può registrarsi al servizio, fornendo un nome utente e un indirizzo mail valido, presso il quale riceverà risposta dell'avvenuta registrazione, completa del link di attivazione del servizio.

Per ottenere i preventivi, l'utente dovrà fornire una serie di informazioni, compilando i form predefiniti: maggiori saranno le informazioni fornite, più numerosi saranno i preventivi ottenuti. Ai fini di un più veloce reperimento dei dati richiesti si consiglia di tenere a portata di mano l'ultimo attestato di rischio rilasciato dalla compagnia ed il libretto di circolazione del veicolo da assicurare. Ciò eviterà tra l'altro che si forniscano dati non corretti, circostanza che potrebbe determinare una variazione, anche sensibile, dei prezzi di offerta. Una serie mirata di help in ogni caso aiuterà l'utente nella compilazione. Terminata la compilazione, la risposta di "TuOpreventivatOre" arriverà in un breve tempo all'indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione, con l'elenco in ordine di convenienza economica degli importi di tutti i preventivi rilasciati dalle diverse compagnie di assicurazione sulla base dei dati inseriti. Le richieste di preventivo e le relative risposte saranno comunque mantenute a disposizione dell'utente nell'area riservata del portale per la consultazione o l'emissione di nuove richieste. "TuOpreventivatOre" prende in considerazione le ipotesi di polizza più diffuse, ovvero quelle basate sulla formula tariffaria bonus malus, il massimale minimo di legge, il caso della "guida libera" e della "guida esperta". A questo punto, una volta ottenuti i preventivi e scelta la polizza più conveniente, l'utente potrà procedere all'acquisto rivolgendosi direttamente alle imprese e agli intermediari. I preventivi ottenuti sono vincolanti per le imprese per almeno 60 giorni dalla data del loro ricevimento e comunque non oltre la durata della tariffa in corso.

In partnership con [LineadpMI](#).

COMPIE 50 ANNI IL PRIMO COMPUTER ITALIANO

Una distesa grande quanto un campo da tennis e alta come un frigorifero, un intrico di valvole e transistor in grado di mettere insieme una memoria di 8k e di svolgere 70.000 addizioni al secondo. Erano queste, in sintesi, le caratteristiche del primo computer italiano, progettato e costruito nel nostro paese.

Si chiamava CEP, acronimo per "Calcolatrice elettronica pisana": in questi giorni si festeggia il mezzo secolo dalla storica realizzazione. Per l'evento, il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Università di Pisa hanno organizzato per i giorni 11 e 12

giugno una sessione di dibattiti e convegni intitolata "Pisa, culla dell'Informatica: mezzo secolo dopo la CEP e l'Olivetti di Barbaricina". "Fu l'ultimo lascito del Nobel Enrico Fermi, che ne suggerì la progettazione", rammenta il presidente dell'Area Cnr di Pisa, Claudio Montani, "e il simbolo della creatività e dell'ingegno che alla fine degli anni Cinquanta animava il nostro Paese, rendendolo capace di competere ai massimi livelli sul piano sia scientifico sia tecnologico". Dal progetto Cep l'Olivetti attinse infatti le basi progettuali per creare - sempre a Pisa - l'Elea 9003: il primo calcolatore elettronico per uso commerciale mai introdotto sul mercato mondiale, presentato alla Fiera di Milano del 1959. Purtroppo un simile primato mondiale non ebbe seguito in ambito industriale a causa della cessione alla General Electric della divisione calcolatrici elettroniche dell'industria di Ivrea ma fu germinale per l'istituzione del primo corso di laurea in informatica dell'Università pisana, del primo centro studi sulle calcolatrici elettroniche (Csce) e del più importante centro di calcolo elettronico nazionale (Cnuce), come ha ricordato lo stesso Montani. A loro volta, i due centri hanno poi dato origine a tre istituti di ricerca del Cnr: l'Istituto di informatica e telematica (Iit), l'Istituto di scienza e tecnologie dell'informazione (Isti) e l'Istituto di linguistica computazionale (Ilic).

In occasione delle celebrazioni del cinquantenario, sarà possibile ammirare il CEP al Museo degli strumenti per il calcolo, in via Pisano, 25 a Pisa. (Ingresso libero previa iscrizione sul sito www.cep.cnr.it (fonte: La Repubblica)





UE E USA RIDUCONO CONSUMI ENERGETICI COMPUTER

Dal primo luglio i computer, le fotocopiatrici, i fax ,gli scanner e le stampanti potranno avere caratteristiche tecniche diverse, piu' vincolanti in termini di consumi energetici.


A concordare i nuovi parametri di efficienza energetica sono stati oggi la Commissione europea e l'agenzia americana per la protezione dell'ambiente, che già da anni collaborano su questo fronte nel quadro del programma UE-US Energy Star, che permette di realizzare delle reali economie di energia e di CO2 nel mondo intero, e tutto ciò alleggerendo le spese dei cittadini privati e delle imprese". Le attrezzature per ufficio che rispondono ai criteri del programma possono essere vendute con l'etichetta **Energy Star**, a garanzia della vocazione ambientale del prodotto. Si tratta comunque di una scelta di qualità lasciata alla discrezione dell'industria, anche se tutte le attrezzature in dotazione delle istituzioni europee e degli uffici governativi dei paesi membri devono necessariamente essere Energy Star. Inoltre il logo diventa importante anche per i prodotti fabbricati al di fuori dell'Unione europea e degli Stati Uniti, se si punta a vendere su questi due mercati un prodotto di qualità'. La Commissione europea ha quantificato il risparmio energetico legato all'introduzione dei nuovi parametri. Su un ciclo di vita che varia dai quattro ai sei anni per i computer e per le attrezzature per il trattamento e la stampa delle immagini si potranno risparmiare rispettivamente 18TWh e 4TWh nella sola Europa, calcolando le previsioni di vendita dei prossimi tre anni. 22TWh, ha sottolineato Ferran Tarradellas, portavoce Ue, e' il consumo annuale di elettricità dell'intera Irlanda. YFZ (fonte: Ansa)



CELLULARI NEL 2010 ARRIVA IL CARICABATTERIE UNIVERSALE

I principali produttori di cellulari e componenti hanno firmato un protocollo d'intesa in cui si sono impegnati a produrre caricatori universali all'interno dell'Unione europea. Per Adoc una buona notizia per i consumatori e per l'ambiente. "Appreziamo lo sforzo dei produttori di trovare un accordo che rispetta i diritti dei consumatori - dichiara Carlo Pileri,

Presidente dell'Adoc - ad oggi, un caricabatterie costa in media 18,50 euro, ma è possibile spendere anche 40 euro per determinati modelli, ed è diverso per ogni marca di cellulare. Con l'introduzione del caricabatterie universale le spese potrebbero essere quantomeno dimezzate. Ora ci auguriamo che l'ingresso sul mercato avvenga entro il 2010, come previsto". Il protocollo è stato firmato da Apple, Lg, Motorola, Nec, Nokia, Qualcomm, Research in Motion (Rim), Samsung, Sony Ericsson, Texas Instruments.



ALLARME SU GPS, RISCHIA COLLASSO NEL 2010

La rete satellitare che offre al mondo le funzioni Gps rischia di entrare in crisi e forse di andare ko nel giro di un anno, se non verranno attivati nuovi satelliti che la rafforzino. L'allarme è partito da un'agenzia del governo federale americano, che teme black-out per le operazioni militari e disagi anche per chi utilizza il Gps per direzioni stradali su navigatori per auto e telefonini. Secondo una relazione del Gao, l'ufficio che si occupa

di controllare la spesa pubblica americana, la mancanza di sufficienti investimenti e la cattiva gestione potrebbero danneggiare alcuni dei satelliti che mandano i segnali Gps. Le apparecchiature in orbita sono monitorate e mantenute in funzione dai primi anni '90 dall'Air Force, l'aviazione militare statunitense che ha mostrato di essere in difficoltà a mantenere funzionante la rete Gps senza interruzioni. L'analisi ha infatti rivelato come negli ultimi anni ci sono stati significativi problemi tecnici e di conduzione di appalti. Se i tentativi di mantenere operativa la rete dovessero fallire, ne risentirebbero gli automobilisti e i possessori di telefonini in grado di ricevere la mappatura Gps. Ad avvantaggiarsene potrebbe essere il progetto Galileo, il sistema di navigazione satellitare europeo che mira a competere con quello Usa.

ROAMING :GIUNTA A CONCLUSIONE L'ITER DELLA PROPOSTA, LE NUOVE TARIFFE DAL 01 LUGLIO 2009

L'iter della proposta di abbassamento dei costi di roaming all'interno dei confini europei è finalmente giunto alla conclusione e nei giorni scorsi il Parlamento europeo ha approvato la direttiva che introduce nuovi limiti alle tariffe di roaming per le chiamate dei telefoni cellulari. Il provvedimento avrà decorrenza dal luglio 2009 e andrà a regolare i costi per le chiamate all'estero all'interno dei 27 stati membri.

A partire dal primo luglio mandare un SMS dall'estero costerà al massimo 11 centesimi di euro, che rappresentano un bel risparmio rispetto all'attuale prezzo medio che è pari a circa 28 centesimi. Per quanto riguarda le chiamate telefoniche effettuate all'interno dei confini dell'Unione, il prezzo massimo di 46 centesimi di euro al minuto sarà dapprima limitato a € 0,43 e poi si ridurrà a 0,35 euro entro luglio 2011.

LA PUBBLICITA' DELLA WIND E' STATA RITIRATA

La questione Geometri-Wind si è conclusa con la modifica dello spot. La Wind dopo la messa in onda di Aldo Giovanni e Giacomo ha riconosciuto il danno all'immagine che lo spot stesso procurava alla categoria dei Geometri. Dopo la petizione della Federgeometri e associazioni di categoria, la Wind ha risposto, al fine di evitare la vertenza, che dal 14/5/2009 lo spot in oggetto non è più in programmazione.



COCAINA E MINORI: LINEE GUIDA DAL DIPARTIMENTO ANTIDROGA

Informazione e comunicazione mediatiche coerenti, impiego di strumenti multimediali, diagnosi precoce, maggiore responsabilità e supporto alle famiglie con programmi di allerta precoce dei genitori, servizi dedicati ai minori, applicazione delle leggi contro la promozione e la pubblicizzazione dell'uso di droghe, controlli antidroga e antialcol sui guidatori minorenni, coinvolgimento del mondo dello spettacolo: sono queste alcune delle Linee d'indirizzo per le attività di prevenzione e identificazione



precoce dell'uso di sostanze, contenute nel documento "Cocaina e minori", presentato il 25 giugno 2009 dal sottosegretario Giovanardi, in occasione della "Giornata mondiale contro la droga e i traffici illeciti", indetta annualmente dall'Ufficio contro la Droga e il Crimine delle Nazioni Unite (UNODC). Il documento - realizzato a cura del Dipartimento Politiche Antidroga con il Patrocinio delle Nazioni Unite, della FIMP (Federazione Italiana Medici Pediatri), in collaborazione con l'AGE

(Associazione Italiana Genitori) e il MOIGE (Movimento Italiano Genitori) - affronta in un'ottica innovativa il problema della diffusione di sostanze stupefacenti tra i minori. La pubblicazione contiene, oltre alle linee di indirizzo, una valutazione degli interventi di prevenzione e numerosi allegati tra i quali spiccano: una guida basata sulla ricerca scientifica per genitori, educatori e amministratori, contenente indicazioni per prevenire l'uso di droghe tra i bambini e gli adolescenti; una raccolta di materiali della campagna informativa nazionale; una guida per il trattamento individuale della dipendenza da cocaina attraverso il counseling. **Dossier "Lotta a "Cocaina e minori" nella giornata mondiale contro la droga"**



I CONSIGLI FENG SHUI PER L'UFFICIO

- L'ingresso dell'ufficio deve sempre essere ben illuminato. Le luci sono un ottimo rimedio feng shui per recuperare un gua mancante, poste all'esterno dell'ingresso dell'ufficio rivolte verso le parti meno illuminanti o mancanti di luce.
- le scale sono la "lingua" che porta il ch'i dal basso verso l'alto. Preferite scale comode, facili da salire, ben illuminate. Evitate scale a chiocciola e senza alzate:

le prime creano vortici di insicurezza; le seconde creano instabilità che a lungo andare si trasmette al resto della casa

- E' importante una buona illuminazione in tutti i locali; più forte per le stanze yang (le stanze dedicate all'attività), più dolce nelle stanze yin (stanze dedicate alle pause).

- E' importante illuminare bene le scale e i corridoi, specie se lunghi e angusti. Una luce al gua della creatività stimola la crescita intellettuale e la voglia di creare situazioni della vita e del lavoro sempre nuove.

- Arieggiate gli ambienti, l'aria fresca almeno una volta a settimana spazza via lo Yin stagnante. Se spalancate le finestre opposte durante le giornate di sole entrerà molto Yang vibrante positivo Sulla scrivania.

- Fiori ad est (attirano fortuna economica), lampada da tavolo a sud (porta buona reputazione), fermacarte di cristallo a sud-ovest (porta relazioni armoniose), computer a ovest (rafforza l'abilità a reggere le pressioni). La scrivania davanti a voi deve essere libera da carte e oggetti.

- Energizzate la scrivania con un piccolo simbolo della tartaruga : essere celestiale simbolo di impiego duraturo e successo.

- Esponete qualcosa di rosso , dara' un forte impulso alla vostra carriera. Un eccesso di colore grigio farebbe dominare lo Yin: contrarstatelo con oggetti colorati Yang, poster, piante verdi.

- D'inverno illuminate molto e in modo diffuso l'ufficio, vi libererete dello Yin in eccesso.


- Chiudete sempre le librerie. Sedete con un solido muro alle spalle (sostegno importante) e ponete la scrivania nel punto del potere: l'angolo diagonale opposto alla porta.

- Appendete una montagna dietro di voi (da' forza nei periodi duri). Al contrario non appendete immagini d'acqua (rappresentano le opportunita' mancate e sono negative).

- Non lasciate l'ufficio in disordine o sporco: crea dissonanze e malumore tra i colleghi. L'ordine incoraggia l'armonia.

- Evitate di sedervi di fronte ad altre scrivanie o di fronte al muro delle toilette

CONSIGLI PER UNA TINTARELLA INVIDIABILE E SICURA



Una abbronzatura perfetta passa dalla tavola? . Gli amanti della tintarella devono seguire solo qualche piccolo accorgimento a tavola e poi...godersi il relax al sole! Basta non farsi mancare alimenti come carote, insalata, lattuga, meloni, peperoni, pomodori, albicocche, fragole e ciliegie.

Insomma, frutta e verdura sono fondamentali per una linea invidiabile e per mantenere un'abbronzatura perfetta, poiché contengono la giusta quantità di vitamina A, che favorisce la produzione del pigmento di melanina che dona l'affascinante colorito ambrato alla pelle.

E la Coldiretti ha stilato una vera e propria classifica dei cibi 'abbronzanti': al primo posto, ovviamente le carote, con i loro 1.200 microgrammi di vitamina A in 100 grammi; medaglia d'argento per spinaci e radicchio, con 500-600 microgrammi di vitamina A per 100 grammi. Terzo posto per le albicocche, seguite da cicoria, lattuga, melone giallo e sedano, peperoni, pomodori, pesche gialle, cocomeri, fragole e ciliegie che presentano comunque contenuti elevati di vitamina A o caroteni.

Il segreto si cela in numerosi frutti e ortaggi che non solo rappresentano una preziosa fonte di sostanze pro-tintarella, ma sono anche in grado di combattere i radicali liberi prodotti in seguito all'esposizione al sole, nutrono e dissetano l'organismo e bilanciano la perdita di sali minerali causata dalla sudorazione e dal caldo. Ovviamente non basta solo una buona alimentazione. Salvaguardare la salute della pelle senza rinunciare a un bel colorito ambrato significa anche saper scegliere la crema protettiva più adatta al proprio fototipo. Eritemi solari e scottature invecchiano la pelle e non assicurano un'abbronzatura duratura e non esistono creme solari miracolose. Proprio recentemente l'Unione Europea ha messo al bando le etichette che pubblicizzano creme come "a protezione totale": la maggior parte delle creme solari agiscono sui raggi UVB ma non su gli UVA, che sono i più dannosi per la pelle.

CREA IL SITO DEL TUO MATRIMONIO!

Clicca qui e in modo semplice e veloce potrai creare il sito delle tue nozze, divertendoti a riempirlo di foto, informazioni, mappe, notizie, ricordi...



"E...STATE NEI PARCHI" UN PROGETTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER I RAGAZZI

il Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con WWF, CTS, Legambiente e Marevivo, dà il via al progetto "E...state nei parchi": soggiorni estivi in aree protette. Per partecipare basterà compilare un modulo collegandosi ai siti delle associazioni che promuovono l'iniziativa. Tra le zone scelte per soggiorni ci saranno

Parchi Nazionali (Gran Paradiso, Dolomiti Bellunesi e Feltrine, Foreste Casentinesi Monte Falterona Campigna, Appennino Tosco Emiliano, Arcipelago Toscano, Monti Sibillini, Gran Sasso e Monti Laga, Maiella, d'Abruzzo, Circeo, Gargano, Pollino, Cilento, Riserva Marina di Miramare) e Aree marine protette (Parco sommerso Baia, Plemmirio, Torre del Cerrano, Pelagie, Porto Cesareo). L'iniziativa coinvolgerà **ragazzi tra i 6 e i 14 anni**: la valutazione delle domande di adesione, **che dovranno pervenire entro il 17 luglio 2009**. si farà sulla base del reddito dichiarato, del tempo della presentazione e della sede del soggiorno prescelto. Infine il Ministero, fa sapere che nello stesso periodo, 300 ragazzi provenienti dalle zone colpite dall'Abruzzo, usufruiranno degli stessi soggiorni finanziati interamente dal Ministero dell'ambiente. Per ulteriori informazioni, www.minambiente.it



Collegamento al sito [CTS Ambiente - "E...state nei parchi"](#)



Collegamento al sito [Legambiente - Scuola e Formazione - "E...state nei parchi"](#)



Collegamento al sito [Marevivo - "E...state nei parchi"](#)



Collegamento al sito [WWF Italia - "E...state nei parchi"](#)

VIAGGI E VACANZE LOW COST: PROPOSTE INTERESSANTI

CRETA da MILANO e ROMA a/r tasse incluse **da 50€**

RODI da MILANO a/r tasse incluse **da 50€**

ATENE da MILANO a/r tasse incluse **da 78€**

MIKONOS da MILANO a/r tasse incluse **da 99€**

[Per altre offerte Clicca qui](#)



ISCRIVITI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "Donne Geometra"



Per iscriversi all'associazione occorre compilare la domanda di iscrizione ed inviarla :

- ✉ Tramite posta elettronica : donnegeometra@libero.it
- ✉ Tramite Fax : **Segreteria 06/42005441**
- ✉ Tramite spedizione postale: **Associazione Nazionale "Donne Geometra"**
Via Barberini 68 – 00187 Roma

La domanda si perfeziona con il contestuale pagamento della quota annuale da versarsi con le modalità sotto riportate.

IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ASSOCIATIVA PREVISTA DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO SU:

C/C n. 000401061451 Unicredit – Banca di Roma, Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma
intestato a: **Associazione Nazionale "Donne Geometra"**
Codice Iban : **IT66A0300205075000401061451**

Collegio G. e GI, altro Albo/Ordine Professionale, Associazione, Ente, Fondazione	Euro 150,00
Iscritto all'Albo dei G. e GI - Iscritto ad altro Albo/Ordine professionale - Socio di Associazione, Ente, Fondazione	Euro 20,00
Praticante	Euro 10,00
Studente	Euro 10,00
Altro	Euro 20,00

- I soci dovranno versare entro il mese di Febbraio di ogni anno la quota Associativa.
- Gli interessati possono iscriversi in ogni momento dell'anno, corrispondendo al momento dell'iscrizione l'intera quota stabilita.
- I soci fondatori, i soci onorari, il Presidente Onorario e tutte le cariche onorifiche, sono esenti dal versamento della quota.

Il Socio avrà diritto di partecipare gratuitamente a tutte le manifestazioni che verranno programmate dall'Associazione nel corso dell'anno, al notiziario mensile, speciali e approfondimenti tecnici, alla riduzione dei costi dei corsi di formazione organizzati dall'Associazione, a tutte le convenzioni che saranno stipulate dall'Associazione, alla segnalazione di offerte di lavoro.

Scarica qui la domanda

APPROFONDIMENTO

SPECIALE SICUREZZA



La Sicurezza non è Limitazione

La famosa Legge 626 sulla Sicurezza come ben tutti sappiamo si chiama ora **Testo Unico 81/08**. Una vera e propria rivoluzione dopo 20 anni di attesa che comporta, per tutti gli operatori del settore un aggiornamento immediato.

Il **Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008** è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, che attua l'art. 1 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007. Sono entrate così in vigore, con la contestuale abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e provvedimenti satellite, le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori dettate dal D.Lgs. 81/2008 secondo il programma seguente:

- ✓ 15 maggio 2008: aspetti generali
- ✓ 28 luglio 2008: nuovi obblighi di valutazione dei rischi, previsti dagli artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi, che ad esse rinviano e le relative procedure sanzionatorie
- ✓ 26 aprile 2010: disposizioni relative alle radiazioni ottiche artificiali
- ✓ 20 aprile 2012: disposizioni relative ai rischi di esposizione a campi elettromagnetici.

Il nuovo decreto legislativo recante il "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994; definisce meglio soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, inasprisce le sanzioni per l'inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.

L'elaborato da una parte ha semplificato alcune procedure ed adempimenti e dall'altra ha migliorato alcune tra le principali norme sulla sicurezza. Il nuovo decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici e, dopo l'entrata in vigore, sono state abrogate le seguenti norme in quanto inserite nel testo unico:

- DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
- DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
- DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull'igiene del lavoro, fatta eccezione per l'articolo 64
- D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico
- D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza
- D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

- D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
- articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 ("pacchetto Bersani")
- articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro

Sono rimaste in vigore in particolare le seguenti norme:

- DM 10/3/98 sulla prevenzione incendi
- D.Lgs. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità
- Accordi Stato-Regioni sulla formazione per RSPP

Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico segnaliamo:

Aspetti generali:

- Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza (articoli 2 e 3), ossia estensione delle norme a tutti i settori di attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i lavoratori e lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.)
- Valutazione dei rischi; le modalità di redazione del documento di valutazione dei rischi variano a seconda del livello occupazionale: fino a 10 dipendenti ove non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari profili di rischio i Datori di Lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla base di procedure standardizzate (procedure definite da un prossimo decreto interministeriale che dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2010); sino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore dell'apposito decreto interministeriale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, i Datori di Lavoro possono autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5), ad eccezione delle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), g) nelle quali vige l'obbligo altresì di istituzione del servizio di prevenzione e protezione interno.
- Per istituti di istruzione, di formazione professionale, universitari, ecc. (rif. art. 32, c. 10) l'obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti;
- Eliminazione o semplificazione di obblighi formali (es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni)
- Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda (articoli da 47 a 50): specificati i concetti di "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza "territoriale" e di "sito" e le loro attribuzioni come già specificate nella Legge 123/2007; normata la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo; comunicazione annuale (art. 18) dei nominativi degli RLS all'INAIL
- Coordinamento delle attività di vigilanza: ruoli e i compiti degli Istituti/Enti (es. INAIL, ISPESL, ecc.)
- Finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche (art. 11, con particolare riferimento al finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati alle micro, piccole e medie imprese nonché al finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza)
- Specificato il divieto di prestare attività di consulenza da parte del personale addetto alla vigilanza nelle P.A.
- Valorizzazione degli organismi paritetici (articolo 51)

Formazione:

- Introdotta l'obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche. (art. 3 c. 4, 5, 6, 7 e 8)
- Rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS e dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP; per questi ultimi è stabilita la frequentazione di corsi di formazione di durata minima di

16 ore e massima di 48 ore (adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative) e di corsi di aggiornamento

- Aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni) e aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.
- Introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di istruzione per favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 11 comma 4), con opportunità di finanziamento.

Regolamentazione di appalti e subappalti:

Introdotta il concetto della "qualificazione delle imprese" e dei lavoratori autonomi. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni e finanziamenti. (art. 27 c. 2).

- Confermata e codificata la necessità del DUVRI, il documento unico di valutazione dei rischi per i lavori in appalto. (art.26 c. 3)
- Sono diventati nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26)
- Ampliamento di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) per le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili
- Puntualizzate le norme relative ai contratti d'appalto, contenute nell'articolo 26:
- In caso di affidamento di lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, il datore di lavoro è tenuto a verificarne l'idoneità tecnico professionale, attraverso il sistema di qualificazione delle imprese che sarà definito con un decreto da emanarsi entro un anno. Fino ad allora la verifica andrà eseguita attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/2000.
- Il datore di lavoro dovrà, inoltre, fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- Datori di lavoro e subappaltatori devono cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro connessi all'attività oggetto dell'appalto e devono coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- Il datore di lavoro committente promuove tale cooperazione elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; tale documento va allegato al contratto di appalto o di opera. Questi obblighi non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Delega funzioni:

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni (art. 16):

1.1. che essa risulti da atto scritto recante data certa

1.2. che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

1.3. che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate

- 1.4. che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- 1.5. che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
- 1.6. che venga data adeguata e tempestiva pubblicità alla delega stessa

2. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'art. 30, c. 4 (modelli organizzativi, D.Lgs. 231/2001)

Apparato sanzionatorio:

1. Le sanzioni si trovano non solo alla fine del titolo I (principi comuni) ma si trovano anche alle fine di ciascun titolo specifico, con la conseguente applicazione del criterio di "specialità" nell'applicazione della sanzione.
2. Inasprimento delle sanzioni in riferimento ai Datori di Lavoro che non provvedano rispettivamente alla effettuazione della valutazione dei rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro); è invece punibile con l'arresto da 6 mesi ad un anno la mancata valutazione dei rischi nelle imprese pericolose come i cantieri edili particolarmente complessi.
3. Confermata la possibilità per gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro di procedere alla sospensione dell'attività in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro
4. Definite disposizioni in caso di omicidio colposo e lesioni gravi con collegamento alla responsabilità d'impresa (D.Lgs. 231/01, vedasi punto successivo)

Implicazioni D.Lgs. 231/2001

E' stato introdotto all'interno del testo unico una norma specifica (art. 30) riguardante il "modello di organizzazione e gestione" di cui al D.Lgs. 231/2001, per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza. Tale modello, idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, deve essere adottato ed efficacemente attuato assicurando l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici
 2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
 3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
 4. alle attività di sorveglianza sanitaria
 5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori
 6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori
 7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
 8. alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate
- In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione "Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro" (art. 6 c. 8)

- L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

Aspetti positivi:

- ✓ avere a disposizione un unico testo sulla sicurezza;
- ✓ aver semplificato alcuni adempimenti, es. non più necessaria la nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni;
- ✓ aver allargato la valutazione dei rischi a quelli legati allo stress da lavoro;
- ✓ aver normato la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito percorso formativo;
- ✓ aver rafforzato la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei datori di lavoro che svolgono la funzione di RSPP, degli RLS;
- ✓ l'introduzione per via normativa della delega di funzione evitando il ricorso alla giurisprudenza per definire tale aspetto;
- ✓ il riconoscimento dei modelli organizzativi, quali strumenti per meglio contribuire al miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza;
- ✓ aver preso in considerazione i lavoratori autonomi, e in ambito alla formazione, aver considerato anche i lavoratori più deboli (lavoratori stranieri);
- ✓ aver introdotto la possibilità, in caso di pericoli gravi ed imminenti, (anche se l'allegato I non è così chiaro) di sospendere l'attività di impresa, l'auspicio e che si vada verso una graduale selezione del mercato arginando sempre di più le imprese che praticano il dumping imprenditoriale;
- ✓ aver uniformato la cartella sanitaria del lavoratore predisposta dal Medico Competente;
- ✓ aver previsto la possibilità di gestire la documentazione attraverso strumenti informatici, riducendo la carta (si riducono i costi, basta pensare a quanta cellulosa si può risparmiare) inoltre si facilita lo scambio delle informazioni e internet diventa ancora di più un ottimo strumento di lavoro.

L'introduzione di alcuni requisiti (vedi allegato XVII) che le imprese che operano nei cantieri temporanei e mobili devono avere;

- ✓ l'aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza (40 ore ogni 5 anni) e l'aggiornamento formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.

La revisione del sistema delle sanzioni per le figure interessate;

- ✓ sono nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non indichino espressamente i costi della sicurezza (art. 26);

Analisi nel dettaglio di alcune modifiche:

Art 14 del Dlgs 81/ 08 (Disposizioni per il contrasto di lavoro irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori): Il *comma 1* è stato praticamente sostituito, adesso per sospendere un'attività imprenditoriale non basteranno più delle "gravi e reiterate" violazioni, ma ci vorranno "gravi e plurime" violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, cioè almeno 3,

Lettera c, comma 4: prima c'era una sanzione pecuniaria aggiuntiva unica di 2500 euro, rispetto al comma 6, adesso, la sanzione scende a 1500 euro nel caso di sospensione di lavoro irregolare, mentre è di 2500 euro, nel caso di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Comma 10: Per il datore di lavoro che non ottemperava al provvedimento di sospensione, c'era l'arresto fino a 6 mesi, adesso ci sono due ipotesi, l'arresto fino a 6 mesi nell'ipotesi di gravi e plurime violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2500 euro a 6400 euro, nel caso di sospensione per lavoro irregolare.

E' stato aggiunto un *comma 11 bis*, in cui si dice chiaramente che il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare, non si applica nel caso di primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti.

Art 25 del Dlgs 81/08 (Obblighi del medico competente):

Lettera e: prima il medico competente doveva consegnare al lavoratore, in caso di licenziamento, tutta la documentazione sanitaria in suo possesso. Adesso gli consegna copia della cartella sanitaria di rischio, la quale deve essere tempestivamente comunicata al datore di lavoro, mentre l'originale della cartella sanitaria viene conservata dal datore di lavoro per almeno 10 anni.

Art 41 del Dlgs 81/08 (Sorveglianza Sanitaria):

Lettera a: Prima il medico competente effettuava la sorveglianza sanitaria in base alla normativa vigente, alla direttive europee, nonché dalle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all'articolo 6, ma il Governo ha pensato bene di cancellare, in base alle direttive europee.

Lettera e: si cancella il divieto della visita medica presuntiva, violando lo Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 1970). Inoltre si è introdotto l'obbligo della visita medica alla ripresa del lavoro, dopo una lunga malattia (almeno sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansioni.

Art 42 del Dlgs 81/08 (Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica):

Comma 1: Prima in caso di inidoneità alla mansione specifica, un lavoratore, ove possibile veniva adibito ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute, e in caso di mansione inferiore, conservava la retribuzione corrispondente alla mansione svolta, nonché la qualifica originaria. Adesso conserva lo stesso la retribuzione corrispondente in caso venga adibito a mansione inferiore, ma non la qualifica originaria.

Art 55 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente):

L'articolo 55 è stato completamente riscritto. Prima per il datore di lavoro che ometteva la valutazione dei rischi, c'era l'arresto da quattro a otto mesi o in alternativa l'ammenda da 5000 a 15000 euro, adesso l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2500 a 6400 euro.

Per le aziende che esponevano i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni e mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica amianto, c'era l'arresto da 6 mesi ad un anno, adesso la pena dell'arresto scende da quattro fino a 8 mesi. Inoltre molte sanzioni dei datori di lavoro e dei dirigenti sono state dimezzate.

Art 56 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per il preposto): Anche l'articolo delle sanzioni per il preposto è stato completamente riscritto.

Prima il preposto che non vigilava sull'osservanza dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, di sicurezza sul lavoro, di uso di DPI a loro disposizione, che faceva riprendere l'attività lavorativa in caso di un pericolo grave ed immediato, che non segnalava al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei DPI, sia in ogni altra situazione di pericolo, venivano puniti con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2000 euro, adesso con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da 400 a 1200 euro.

Art 57 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori):

Anche *l'articolo 57* è stato completamente riscritto. **Si è aumentata la sanzione per i progettisti:** sono l'arresto fino a 6 mesi (prima era fino ad un mese) o l'ammenda da 1500 a 6000 euro (prima era da 600 a 2000 euro).

Per quanto riguarda i fabbricanti e i fornitori la sanzione scende: sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi (prima era da quattro a otto mesi) o con l'ammenda da 10 mila a 40 mila euro (prima era da 15 mila a 45 mila euro).

Anche per gli installatori la sanzione sale: sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi (anche prima era così) o con l'ammenda da 1200 a 5200 euro (prima era da 1000 a 3000 euro)

Art 58 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per il medico competente): Anche **l'articolo 58 è stato completamente riscritto.** Il medico competente che non consegnava al datore di lavoro, alla cessazione del suo incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, al lavoratore, in caso di licenziamento, la documentazione sanitaria in suo possesso, veniva punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 500 a 2500 euro. Adesso con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro.

Il medico competente che non effettuava la sorveglianza sanitaria, che non istituiva le cartelle sanitarie di rischio, che non forniva informazioni sulla sorveglianza sanitaria ai lavoratori e a richiesta informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, era punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1000 a 4500 euro. Adesso con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 300 a 1200 euro.

Art 59 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per i lavoratori): Anche *l'articolo 59* è stato completamente riscritto.

Sono aumentate le sanzioni per i lavoratori che non osservavano le disposizioni impartite dal datore di lavoro, che non utilizzavano correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza, che non usavano correttamente i DPI, ecc. Prima il lavoratore era punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro. Adesso con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro.

Art 60 del Dlgs 81/08 (Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci di società semplici ed operanti nel settore agricolo):

Anche l'articolo 60 è stato completamente riscritto. Prima i lavoratori autonomi e i piccoli imprenditori del settore agricolo, che non utilizzavano attrezzature di lavoro conformi, che non utilizzavano i DPI, venivano puniti con la sanzione pecuniaria da 300 a 200 euro. Adesso con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 100 a 500 euro.

Mentre è scomparsa la sanzione amministrativa da 50 a 300 euro, in caso non siano muniti di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora svolgano la propria attività in caso di regime di appalto o subappalto.

Art 68 del Dlgs 81/08(Sanzioni per il datore di lavoro): Anche *l'articolo 68* è stato completamente riscritto.

Il datore di lavoro che non vietava l'accesso ai lavoratori in luoghi di lavoro in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie, e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo di vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, era punito con l'arresto da 6 a dodici mesi o con l'ammenda da 4000 a 16000 euro. Adesso con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2500 a 6400 euro.

Art 71 del Dlgs 81/08 (Obblighi del datore di lavoro). Prima il datore di lavoro quando sceglieva le attrezzature di lavoro, doveva sottoporle alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza, adesso sempre in base ai requisiti minimi di sicurezza, ma solo quando in presenza di elevati livelli di rischio, la loro adozione ne garantisca una significativa riduzione.

Queste sono solo alcune delle modifiche al Testo Unico.

[Scarica qui il Decreto 81/2008](#)

Nota : Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l'indicazione della Fonte :

"Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" oppure

"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

SE NON DESIDERI PIU' RICEVERE LE NOSTRE NEWSLETTER SCRIVI UNA E-MAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO

professionegeometra@donnegeometra.it CON INDICATO NELL'OGGETTO **rimuovi**

Il tuo indirizzo verrà eliminato automaticamente

